

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	35
FINANZE (VI) .....	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	67
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	68

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 74.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	73
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	88
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	112
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE .....	»	119
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	120

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 3

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

**C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato il 7 luglio scorso e che, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, è stata svolta, nelle giornate di martedì e mercoledì scorsi, un'indagine conoscitiva di approfondimento. Ricorda, quindi, che, secondo quanto convenuto nell'ambito del-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le commissioni devono procedere oggi all'adozione del testo base. Ricorda, infine, che, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, l'inizio della discussione del provvedimento in Aula avrà luogo lunedì 26 settembre.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, esprime perplessità sul testo del disegno di legge C. 4434, come modificato dal Senato, ritenendone preferibile l'originaria formulazione. Rileva inoltre come al citato disegno di legge siano state abbinata numerose proposte di legge che contengono indicazioni e soluzioni interessanti. Prende atto, tuttavia, di come l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire dal 26 settembre prossimo determini una ristrettezza di tempi che non consente di percorrere la via preferibile che, a suo giudizio, sarebbe la costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Pertanto, sia pure con le dette perplessità, propone di adottare come testo base il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, si associa alla proposta di adottare come testo base il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che, dal momento che il testo trasmesso dal Senato è giudicato insufficiente dalle stesse relatrici, queste avrebbero dovuto, a suo avviso, proporre l'adozione, come testo base, di un testo unificato delle proposte in esame o comunque di un nuovo testo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'adozione del testo base non preclude l'elaborazione di un nuovo testo da parte delle Commissioni in sede referente; anzi, essa è il presupposto per l'avvio della fase emendativa, con la quale un nuovo testo viene elaborato. Una volta adottato il testo base, quindi, ciascuno, comprese le relatrici, potrà proporre le modifiche che ritiene necessarie.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le perplessità manifestate dalle relatrici sul disegno di legge C. 4434 avrebbero dovuto comunque condurre all'elaborazione di un testo unificato. Sottolinea, in particolare, come il testo del citato disegno di legge, ridondante nel titolo, sia in realtà molto superficiale nel contenuto prevedendo, ad esempio, nelle disposizioni di diritto penale sostanziale, solo qualche inasprimento delle pene a carico del corruttore, a fronte di un fenomeno, come quello della corruzione, che nel tempo si è evoluto, assumendo dimensioni intollerabili. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Tassone ed evidenzia come la proposta di legge C. 3380 Di Pietro sia, a suo giudizio, più

completa ed adeguata rispetto a quella che oggi si propone di adottare come testo base. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, dopo avere ribadito di non condividere il testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e come i tempi a disposizione delle Commissioni non consentano di costituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, chiarisce che la proposta di adottare come testo base il citato disegno di legge appare una scelta obbligata. Ricorda peraltro come, una volta adottato il testo base, si apra la fase dell'esame degli emendamenti, preannunciando quindi la presentazione di proposte emendative che saranno volte a migliorare e correggere il testo base medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4434.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che si era convenuto, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, di fissare alle ore 12 di lunedì prossimo, 19 settembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base. Peraltro, essendo stata richiesta dai rappresentanti di alcuni gruppi una posticipazione di tale termine, propone di differirlo alle ore 16 dello stesso giorno.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	5
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	6

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni erano chiamate a esprimere al Governo, entro il 6 settembre 2011, il parere di competenza sullo

schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Ricorda, altresì, che la V Commissione era chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Rondini, relatore per la XII Commissione, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione

delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Atto n. 388), che si compone di 12 articoli.

Rileva come gli articoli 1 e 2 rechino l'individuazione del campo di applicazione e le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della disciplina.

Con specifico riferimento all'articolo 2, e con riserva di ulteriori approfondimenti, esprime perplessità sulla definizione di « sostanza chimica » che, pur essendo tecnicamente corretta, non appare la stessa contenuta nel regolamento CE/689/2008 né quella sulla quale le istituzioni comunitarie si stanno orientando nella revisione del citato Regolamento. Osserva inoltre come, sempre nell'articolo 2, non sia prevista la definizione di « pesticidi », che è invece contenuta nel Regolamento. Ritiene quindi che tali aspetti del provvedimento debbano essere attentamente esaminati dalle Commissioni, in quanto funzionali alla configurazione di fattispecie sanzionatorie determinate e corrispondenti alle previsioni del diritto comunitario.

Quanto al regime sanzionatorio, segnala come gli articoli da 3 a 8 rechino le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli ivi obblighi indicati.

In particolare, l'articolo 3 detta le sanzioni per chi esporta in violazione degli obblighi di notifica da trasmettersi dalle parti agli altri paesi. L'articolo 4 prescrive le sanzioni all'esportatore o all'importatore che non informa sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche. L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all'esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall'obbligo di notifica. L'articolo 6 detta le sanzioni a chi esporta sostanze chimiche vietate. L'articolo 7 sanziona l'esportatore che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito. L'articolo 8 sanziona invece l'esportatore che viola le disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.

Come stabilito dall'articolo 9, per le sanzioni pecuniarie non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'articolo 10 stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta, dal Ministero della salute, a cui assegnare i proventi delle suddette sanzioni, e, per le rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. L'articolo 11 definisce le competenze per le regioni e le province di Trento e Bolzano e prevede, altresì, l'applicazione, per l'accertamento delle violazioni previste, della legge n. 689 del 1981, di modifica al sistema penale, relativamente alla disciplina riguardante le sanzioni amministrative. Infine, l'articolo 12 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.**

**Atto n. 387.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni erano chiamate a esprimere al Governo, entro il 6 settembre 2011, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Ricorda, altresì, che la V Commissione doveva esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Marco RONDINI (LNP), *relatore per la XII Commissione*, ricorda, anche a nome dell'onorevole Cassinelli, relatore per la II Commissione, che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo il prescritto parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il termine per l'espressione del parere è scaduto il 6 settembre scorso, ma, come ha ricordato il presidente, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, né sono pervenuti i rilievi della V Commissione.

Passando ai contenuti dello schema di decreto, fa presente che esso è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2009, che delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. I principi e criteri direttivi sono fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008, relativo alle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni europee.

Lo schema di decreto, come accennato, reca la disciplina sanzionatoria per le

violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (di seguito chiamato, per brevità, CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (cosiddetta direttiva DSP) e 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (cosiddetta direttiva DPP) e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH).

Lo schema consta di quattordici articoli. Si evidenzia, in premessa, che dalle disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le sanzioni previste (evidentemente di carattere amministrativo pecuniario e di carattere penale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, in caso di violazione del divieto in materia di sperimentazione sugli esseri umani) sono di nuova istituzione, non esistendo altri provvedimenti che prevedono analoghi comportamenti sanzionati.

L'articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione. L'articolo 2 indica il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, quale Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome quali Autorità competenti locali.

L'articolo 3 determina le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (disposizioni recate dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 del regolamento CLP), le sanzioni derivanti dall'omissione, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, della presenza di una sostanza classificata come pericolosa (articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento CLP), nonché le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme in materia di classificazione (di cui alla direttive 67/548/CEE e al regolamento CLP per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2010 e fino al

1° giugno 2015) e delle norme in materia di etichettatura ed imballaggio, come previste dal regolamento CLP.

L'articolo 4 sanziona le violazioni degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 6 (Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle miscele), 8 (Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele) e 49 (Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni) del regolamento CLP. In particolare, gli obblighi informativi prevedono la raccolta di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP, nonché di tutte le informazioni e dei dati sperimentali disponibili ottenuti, anche non ai fini della classificazione, ma in ottemperanza di ulteriori disposizioni normative. Deve inoltre esserne garantita la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

L'articolo 5 elenca le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento CLP in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione penale (arresto fino a tre mesi) per i reati più gravi, in alternativa alla sanzione pecuniaria, da applicarsi per la fattispecie correlata alla sperimentazione sull'uomo (vietata insieme a quella sui primati non umani, mentre le prove su animali sono effettuabili soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati).

L'articolo 6 prescrive le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 (Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele), 12 (Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione) e 15 (Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele) del regolamento CLP. L'articolo 10 del regolamento CLP stabilisce che, oltre ad assegnare una classificazione, devono essere fissati i cosiddetti « limiti di concentrazione specifici »

se informazioni adeguate e attendibili indicano che un pericolo di una sostanza contenuta in un'altra sostanza o miscela è già evidente quando è presente a un livello inferiore alle concentrazioni stabilite per ogni classe di pericolo o ai limiti di concentrazione generici. In casi eccezionali, in cui il pericolo di una sostanza non è evidente al di sopra di tali soglie, possono anche essere fissati limiti di concentrazione specifici più elevati.

L'articolo 7 riguarda la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento CLP in materia di etichettatura. In particolare, è sanzionato chi non etichetta o etichetta in modo non conforme l'imballaggio contenente una sostanza o una miscela o non ne aggiorna l'etichetta.

L'articolo 8 sanziona le violazioni degli obblighi collegati all'apposizione delle etichette (articolo 33 del regolamento CLP) e all'imballaggio (articolo 35 del regolamento CLP).

L'articolo 9 stabilisce l'importo delle sanzioni pecuniarie comminabili per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 (Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature) e 40 (Obbligo di notifica all'agenzia) del regolamento CLP.

L'articolo 10 stabilisce la sanzione per la violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 45 del regolamento CLP (Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria). L'articolo 45 prevede che gli Stati membri designino uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Il decreto legislativo n. 285 del 1998 ha indicato nell'Istituto superiore di sanità (ISS) l'organismo competente a ricevere tali informazioni. Il decreto del Ministro della salute del 19 aprile 2000 ha successivamente stabilito la creazione di una banca dati sui preparati pericolosi presso l'ISS; conse-

guentemente, l'archivio dell'ISS è divenuto l'organismo competente per la raccolta delle informazioni.

L'articolo 11 indica i criteri da applicare per la decurtazione delle sanzioni. L'articolo 12 è dedicato ai sistemi di controllo ufficiali, prerogativa delle Autorità competenti indicate dall'articolo 2, comma 2: Ministero della salute a livello nazionale e regioni e province autonome a livello locale. Le Autorità competenti, insieme all'Agenzia delle dogane, alla Guardia di Finanza e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento CLP secondo i principi dello sportello doganale unico.

L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Come sottolineato dalla relazione tecnica, le disposizioni introdotte dallo schema in esame, agiscono all'interno di un sistema strutturato, relativo al regolamento REACH, che pertanto non abbisogna di ulteriori risorse economiche. Per quanto riguarda i proventi delle san-

zioni amministrative pecuniarie, questi verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al fine di incrementare le attività ispettive, nonché per predisporre un piano di iniziative volte ad esigenze formative e informative da attuarsi tramite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca.

Fa presente, infine, che l'articolo 14 detta alcune disposizioni finali: la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal provvedimento in esame e l'abrogazione degli articoli 18, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2003 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 133 del 2009. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.**

**Atto n. 382.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 7 settembre 2011.

Ida D'Ippolito VITALE (PdL), *relatore per la XIII Commissione*, presenta, anche a nome dell'onorevole Follegot, relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato*).

Precisa che la proposta di parere è stata formulata tenendo conto anche di indicazioni fornite da colleghi dell'opposizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dai relatori.

**La seduta termina alle 9.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.  
Atto n. 382.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame (Atto n. 382);

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

vista la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario;

rilevato che:

i commi 1 (richiamato dai commi 2, 3 e 4), 5 e 6 dell'articolo 3, prevedono, qualora il quantitativo oggetto di violazione sia pari o superiore a 15 quintali, una sanzione di 600 euro per quintale o frazione, senza quindi individuare un limite massimo come invece stabilito dai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008, secondo cui la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 150 euro e superiore a 150.000 euro;

i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 puniscono condotte di diversa gravità con la medesima sanzione amministrativa, parificando in tal modo tra loro l'etichettatura volontaria in assenza di un disciplinare, l'etichettatura contenente informazioni non corrispondenti al vero, l'etichet-

tatura priva, anche parzialmente, delle informazioni previste, l'etichettatura difforme da quella di cui all'Allegato 1 e l'etichettatura con indicazioni non comprese nel disciplinare, mentre la delega, secondo il principio costituzionale di ragionevolezza, stabilisce espressamente che il legislatore delegato debba tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

1) le sanzioni previste dal comma 3 siano graduate facendo riferimento alla diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto, stabilendo altresì un limite massimo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, e 6, si invita a verificare se le sanzioni pecuniarie previste nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano effettivamente dissuasive rispetto ai vantaggi derivanti dall'adesione al sistema di etichettatura ed eventualmente a non ridurle;

b) all'articolo 3, comma 3, si segnala l'opportunità di sostituire le parole: «l'alimentazione e l'allevamento degli animali» con le seguenti: «l'alimentazione o l'allevamento degli animali», in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1, che al numero 2) – come già il decreto ministeriale 29 luglio 2004 – prevede che le informazioni relative all'alimentazione ed alla forma di allevamento possono essere riportate o l'una o l'altra o entrambe.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. Emendamenti. C. 2172-A Saglia (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ( <i>Esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	14
SEDE REFERENTE:	
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. Testo base C. 4358 cost. Governo, C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro e C. 4023 cost. Gozi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	16
Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3039 cost. Vignali ed abb., recanti « Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	16
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi, C. 4144 Cost. Governo e C. 4328 Cost. Mantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	17
AVVERTENZA .....	17
ERRATA CORRIGE .....	18

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

#### Commercializzazione del metano per autotrazione. Emendamenti C. 2172-A Saglia.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 settembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.**

*(Esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatrice*, nell'illustrare le proposte in esame, ricorda che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, la Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, *management*, misurazione della *performance*, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione.

I componenti della Commissione sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta.

Quanto alle modalità di nomina, il decreto legislativo prevede che i componenti la Commissione siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009 sono stati nominati componenti della Commissione Antonio Martone (eletto Presidente nella seduta di insediamento del 22 dicembre 2009), Luciano Hinna, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia.

Con lettere rispettivamente del 13 gennaio e del 30 giugno 2011, il professor Pietro Micheli e la professoressa Luisa Torchia hanno rassegnato le dimissioni da componenti della Commissione.

Nella seduta del 28 luglio 2011, il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti della Commissione del prof. Alessandro Natalini e della prof.ssa Romilda Rizzo, in luogo appunto dei dimissionari professori Pietro Micheli e Luisa Torchia

Il 1° settembre 2011 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina dei due nuovi esperti anzidetti, allegando i relativi *curricula*. La Commissione affari costituzionali è quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina formulate dal Governo.

Come già ricordato, la legge prevede che per l'espressione del parere favorevole occorra la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

Il Governo, nel trasmettere i *curricula* degli interessati, ha precisato che sono stati attentamente esaminati l'attività svolta e i profili professionali degli esperti proposti e che si è ritenuto che gli stessi abbiano tutti i requisiti per assumere l'incarico.

In particolare dai *curricula* trasmessi da Governo risulta che il prof. Alessandro Natalini è attualmente ricercatore in Scienza politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Parthenope di Napoli e insegna Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. È inoltre responsabile scientifico di un progetto realizzato dall'Università Parthenope e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale sull'introduzione del controllo di gestione nelle amministrazioni locali. È socio dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione e membro del consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, di cui è stato direttore dal 1999 al 2003. È stato membro del

Servizio di controllo interno del Ministero del Tesoro (1997-2001) del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002) e dell'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006-2008). Ha coordinato numerosi progetti di ricerca, formazione e consulenza sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni per conto di amministrazioni ed enti pubblici. Svolge attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione professionale per operatori e dirigenti delle pubbliche amministrazioni organizzati, tra gli altri, dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione e dal Formez. Ha pubblicato articoli e saggi su diversi temi dell'innovazione amministrativa.

La professoressa Romilda Rizzo è attualmente professore ordinario di Scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università di Catania (di cui è stata Pro-rettore vicario dal 1994 al 1999 e Presidente del corso di laurea di economia dal 2005 al 2007) e docente di *Economics of Heritage* presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano. I suoi interessi di ricerca hanno riguardato la misurazione della performance, l'efficienza della spesa pubblica, i servizi pubblici, l'economia sanitaria, l'economia dei contratti pubblici, la finanza locale e l'economia della cultura. Ha coordinato progetti di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della Salute e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Dal 1993 al 1996 è stata componente del gruppo di ricerca dell'Università di Catania per la Presidenza della Regione siciliana sull'efficienza della spesa pubblica regionale e dei servizi pubblici locali. Dal 1999 al 2004 è stata componente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dal 2007 al 2008 è stata componente della Commissione tecnica della finanza pubblica presso il Ministero dell'economia. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

Testo base C. 4358 cost. Governo, C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro e C. 4023 cost. Gozi.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della XII Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva come, da parte sua, non sia possibile un voto a favore sul disegno di legge C. 4358 cost. Governo. Richiama, in proposito, le valutazioni da lui espresse nella seduta di ieri che coinvolgono l'Esecutivo nel suo complesso.

Auspica, quindi, che la discussione in Assemblea possa essere approfondita ed adeguata rispetto alla materia trattata ed invita ad assumere un impegno concreto per intervenire in via prioritaria per la riforma del sistema elettorale, attraverso una modifica della legge ordinaria.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia un voto di astensione sul disegno di legge C. 4358 cost. Governo, restando in attesa

di poter valutare la riformulazione dell'articolo 1 preannunciata nella seduta di ieri dal relatore e dal Ministro.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Pietro Laffranco, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge C. 4358 cost. Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3039 cost. Vignali ed abb., recanti « Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Piero CALANDRA, *Professore di diritto amministrativo*, Massimo LUCIANI, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico*, Ilenia MASSA PINTO, *Professore associato confermato di diritto costituzionale*, Giampaolo ROSSI, *Professore ordinario di diritto amministrativo*, e Serena SILEONI, *Ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per svolgere alcune considerazioni sul provvedimento in esame, i deputati Giuseppe CALDERISI (Pdl) e Gianclaudio BRESSA (PD).

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.**

**C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi, C. 4144 Cost. Governo e C. 4328 Cost. Mantini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2011.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato il 19 aprile scorso e che, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, è

stata svolta, nella seduta di oggi, una indagine conoscitiva di approfondimento della materia. Secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione deve procedere oggi all'adozione del testo base. Quindi, sostituendo il relatore, presidente Bruno, impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone l'adozione del disegno di legge C. 4144 cost. del Governo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che si era convenuto di fissare alle ore 12 di lunedì prossimo, 19 settembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base. Peraltro, essendo stato richiesto dai rappresentanti di alcuni gruppi il differimento di tale termine, questo potrebbe essere posticipato alle ore 10 di martedì 20 settembre.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è prevista dal calendario dei lavori per lunedì 26 settembre. Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.*  
**C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi e C. 4506 cost. Vassallo.**

*Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.*

*C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Spozetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 533 del 14

settembre 2011, a pagina 17, prima colonna, diciannovesima riga, deve leggersi « recanti "Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione" » in luogo di « "Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato" ». L'indice sommario della seduta è corretto conseguentemente.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti modifiche del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio .....	20
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	20
---	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

#### **La seduta comincia alle 9.**

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**C. 4274 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il provvedimento in oggetto è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 settembre prossimo. Oggi pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere, per consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede referente.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che l'articolo 6, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame debba essere soppresso in quanto lesivo della piena autonomia degli ordini professionali nell'individuazione delle norme deontologiche. Con tale norma, infatti si delega il Governo ad individuare norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come la norma in questione sia condivisibile e non lesiva dall'autonomia degli ordini professionali, dovendo essere interpretata nel senso che il Governo sia delegato ad identificare solo un nucleo essenziale di principi deontologici validi per tutti gli ordini professionali.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle considerazioni dell'onorevole Cavallo. Sottolinea come, se l'interpretazione data alla norma dall'onorevole Contino fosse corretta, allora occorrerebbe rilevare che la delega, sotto questo profilo, sarebbe estremamente generica ed indeterminata, non essendo previsti principi e criteri direttivi relativi all'individuazione delle norme deontologiche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel sintetizzare le posizioni espresse dai commissari, ritiene che si potrebbe formulare una condizione con la quale si chiede al Governo di individuare, all'articolo 6, comma 1, lettera g), specifici principi e criteri direttivi di delega relativamente all'individuazione delle norme deontologiche ivi previste, salvaguardando la piena autonomia degli ordini professionali in tale materia.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito e condividendo la proposta del presidente, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 settembre 2011.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti**

**modifiche del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.**

**C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 giugno 2011.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, evidenzia come dalle audizioni svolte siano emersi elementi di sicuro interesse per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti anche in vista dell'adozione del testo base. Rileva inoltre che nel corso dell'audizione appena conclusasi il rappresentante del Governo abbia manifestato la disponibilità a modificare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, venendo in parte incontro alle istanze dei presentatori delle proposte di legge in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO specifica che il proprio favore a modificare il comma 2 dell'articolo 13 si limita alla soppressione da tale disposizione della parola « *requirenti* », in maniera tale che il limite attuale previsto per i magistrati ordinari al termine del tirocinio sia circoscritto unicamente allo svolgimento delle

funzioni giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, ritiene che la nuova posizione del Governo meriti di essere approfondita prima dell'adozione del testo base, eventualmente sospendendo la seduta al fine di consentire ai gruppi di meglio valutare la proposta del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non comprendere quale sia il fondamento della posizione del Governo, ritenendo incongruo limitare l'intervento normativo alla possibilità di consentire ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di svolgere le funzioni requirenti e non anche quelle giudicanti monocratiche penali. Ricordando che l'ordinamento attribuisce a giudici onorari competenze in materie estremamente delicate, si chiede quale possa essere la ragione di escludere la possibilità che magistrati che abbiano svolto il tirocinio possano svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali. A suo parere si potrebbe eventualmente prevedere una diversa modulazione del tirocinio, ampliando il periodo mirato proprio allo svolgimento della funzione giudicante monocratica penale. Si dice comunque disposta a votare a favore dell'adozione come testo base della proposta di legge C. 2984 Vietti in luogo della proposta da lei presentata, riservandosi di presentare emendamenti al fine di migliorare il testo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ricordato che la disposizione che le proposte di legge in esame intendono modificare è stata approvata nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrosinistra, esprime contrarietà alla soluzione adottata nella proposta di legge C. 2984 Vietti nella parte in cui si prevede un ulteriore periodo di tirocinio mirato alle specifiche funzioni che verrebbero attribuite in caso di approvazione della predetta proposta di legge, ritenendo che in tal caso si prolungherebbe eccessivamente

la durata complessiva del tirocinio. Ribadisce la propria contrarietà allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali al termine del tirocinio.

Tiene a precisare che non si tratta di una nuova posizione assunta dal Governo improvvisamente nel corso dell'esame dei provvedimenti, quanto piuttosto di una soluzione che tiene conto delle novità contenute nella manovra finanziaria approvata ieri dalla Camera ed in particolare della delega in essa contenuta relativa alla razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la Commissione non sia oggi in grado di adottare il testo base, essendo necessario un ulteriore approfondimento anche alla luce della nuova posizione assunta dal Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Palomba, evidenziando come i provvedimenti in esame siano iscritti in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 settembre prossimo. L'esigenza di rispettare il calendario dell'Assemblea comporta la necessità di adottare oggi il testo base per fissare la prossima settimana il termine per la presentazione degli emendamenti e quindi concludere in tempo utile l'esame dei provvedimenti in sede referente.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, tenendo conto del dibattito svoltosi e della programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene di presentare nella seduta odierna la proposta di adozione del testo base, che a suo parere deve essere la proposta di legge C. 2984 Vietti, che rispetto all'altra proposta di legge abbinata si limita ad intervenire unicamente sulla questione relativa al divieto per i magistrati ordinari al termine del tirocinio di svolgere alcune funzioni. Dichiara comunque di essere disposto a valutare le proposte emendative che i diversi gruppi ed eventualmente il Governo presenteranno.

Propone pertanto di adottare come testo base la proposta di legge C. 2984 Vietti.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara il proprio voto contrario alla proposta del relatore, ribadendo l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle questioni oggetto delle proposte in esame e di un rinvio alla prossima settimana dell'adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base la proposta di legge C. 2984 Vietti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18.30 di lunedì 19 settembre prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**C. 4274 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

rilevato che all'articolo 6, comma 1, lettera g) in materia di delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista, si prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, che il Governo individui norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, e le relativa responsabilità disciplinari nonché promuova l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni;

ritenuto che il predetto principio e criterio direttivo di delega non sia sufficientemente determinato in quanto non

sono previsti parametri specifici in base ai quali individuare norme deontologiche;

sottolineata l'esigenza di salvaguardare l'autonomia degli ordini professionali nella individuazione delle norme deontologiche ad essi riferite,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 6, comma 1, lettera g), siano individuati specifici principi e criteri direttivi di delega relativamente all'individuazione delle norme deontologiche ivi previste, salvaguardando la piena autonomia degli ordini professionali in tale materia.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 24

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 28

#### INTERROGAZIONI:

5-05270 Narducci: Sul conferimento degli incarichi al personale docente delle scuole italiane all'estero ..... 29

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 30

5-04989 Renato Farina: Sugli attacchi alla minoranza cristiana in Indonesia ..... 29

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 29

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.**

**C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, rammenta di aver svolto la relazione di sua competenza prima della pausa dei lavori parlamentari.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, sottolinea la complessità del provvedimento in titolo, dando risalto al lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene che tale complessità, evidenziata anche dal numero di proposte di legge, sia connaturata alle caratteristiche intrinseche delle collettività italiane residenti in tutto il mondo, derivanti da storie, culture e processi d'integrazione dissimili, in di-

retto rapporto con il fenomeno migratorio del nostro Paese che si estende per oltre un secolo e mezzo. Ma se vi è un aspetto che rappresenta il denominatore comune delle comunità italiane all'estero, questo è senz'altro la richiesta di forme strutturate e regolamentate di rappresentanza, la cui rivendicazione risale addirittura all'inizio del secolo scorso.

Sottolinea che le nostre comunità, soprattutto in Europa, si erano date forme di rappresentanza di base, i cosiddetti Comitati consolari di coordinamento, anche in assenza di una legge, poiché erano in gioco aspetti fondamentali come la promozione della lingua e della cultura italiana, l'integrazione e il successo scolastico dei figli degli italiani emigrati nei sistemi d'istruzione locali, nonché la qualità dei servizi consolari. Lo ricorda perché vi è una scarsa conoscenza di tali realtà che spesso genera incomprensione e suscita in qualche caso diffidenza.

Richiama che durante l'esame delle varie proposte di legge discusse al Senato è stato fatto uno sforzo notevole per raccogliere il maggior consenso possibile sul testo poi approvato, sia da parte del relatore che dei rappresentanti dei gruppi parlamentari e del Governo. Di questo si è consci, anche se permangono svariate criticità, evidenziate anche dal presidente Stefani nella sua relazione. Ed è compito di questa Commissione esaminarle e possibilmente appianarle sapendo tuttavia che vi è l'urgenza di approvare il testo definitivo per consentire entro il 2012 di mettere fine alla proroga con cui operano COMITES e CGIE, e di andare alle elezioni per il loro rinnovo, poiché la situazione determinata da tale regime di proroga, per altro avversato dal gruppo del Partito Democratico, è oramai umanamente e politicamente insostenibile.

Ricorda, prima di entrare nel merito dell'articolato, che l'esperienza italiana in tema di rappresentanza dei propri cittadini emigrati è stata presa ad esempio da numerose nazioni, sia in sede d'introduzione della normativa sulla rappresentanza stessa sia in caso di riforma e ottimizzazione di quella esistente. Lo ri-

chiama non per una forma di pur legittimo orgoglio patriottico, bensì per rafforzare il senso dell'importanza che questo provvedimento riveste; esso, infatti, ha a che fare con regole e istituzioni importanti che si occupano della partecipazione democratica degli italiani all'estero ai fatti che li riguardano, ha a che fare con quella comunità italiana che non è in Italia e che è una delle ricchezze importanti del nostro Paese.

Nel testo licenziato dal Senato ci sono indubbiamente molti aspetti positivi ma anche problematicità irrisolte, come già accennato e come la relazione del presidente Stefani ha già messo in luce. Tra gli elementi positivi ricorda quelli relativi alla certezza del voto, allo sforzo di affrontare in termini innovativi la riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero, al quale devono essere affidati nuovi ruoli e compiti sapendo che è profondamente mutato il quadro generale rispetto alla data della sua nascita e non solo per il fatto che da cinque anni esiste la rappresentanza parlamentare degli italiani residenti all'estero.

Si dichiara convinto che i COMITES debbano conservare quella caratteristica per cui sono nati, ovvero stare il più vicino possibile ai cittadini italiani all'estero, e proprio per questa ragione ritiene che la soglia per poterli costituire, così come stabilita nel testo di legge, sia troppo alta. Inoltre, è previsto un solo COMITES per circoscrizione consolare mentre era preferibile un'articolazione più ampia. La norma sulla partecipazione delle liste prevede invece una soglia troppo bassa, con il rischio accentuato di una forte frammentazione e anche di una politicizzazione esasperata della rappresentanza nei COMITES.

Nella relazione del presidente Stefani sono esemplificate, in breve sintesi, le numerose proposte di riforma della legge sulla rappresentanza degli italiani all'estero depositate alla Camera, ivi inclusa la proposta di legge dell'onorevole Mirko Tremaglia che punta all'istituzione di una commissione bicamerale per gli italiani all'estero, per cui non ripete quanto è

stato già delineato e che sicuramente sarà ripreso nel corso dell'esame in Commissione.

Intende invece entrare nel merito di alcune problematiche contenute nel testo approvato dal Senato. In esso vi è un passaggio significativo che trasforma i territori, così come sono ripartiti attualmente, in circoscrizioni elettorali. Inoltre, ogni territorio, pari al numero dei COMITES oggi esistenti, eleggerà propri rappresentanti in proporzione alla popolazione che li rappresenterà al COMITES di competenza. Ma alla luce anche della recente razionalizzazione delle rete diplomatico-consolare, che ha comportato la chiusura di numerosi uffici, ribadisce come debba essere possibile l'istituzione di più di un comitato per circoscrizione consolare, operando nei modi che già al Senato sono stati formulati (presenza di almeno cinquemila cittadini italiani). Ritiene pertanto che il requisito di 20.000 cittadini per l'istituzione di un COMITES sia troppo alta e che dovrebbe essere ridotta a 15.000 unità.

Le funzioni e i compiti dei COMITES, formulati all'articolo 4 comma 1, modificano significativamente le prerogative di questi organismi rispetto alla legge n. 286 del 2003 attualmente in vigore; compiti e funzioni esplicitati con chiarezza anche al comma 8 del succitato articolo. Occorrerebbe, tuttavia, integrare il comma 8 con la valutazione dei COMITES sul funzionamento degli uffici consolari in relazione ai servizi resi alla comunità italiana residente nella circoscrizione di competenza. La vigente legge n. 286 del 2003, all'articolo 1 comma 5, prevede, per esempio, che «La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati». In effetti questa norma è stata completamente disattesa da parte dei consolati e si possono contare sulle dita della mano i casi in cui è stato applicato il comma 4 dell'articolo 1 («La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità locali

dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta»). Il termine di 180 giorni (sei mesi!) previsto all'articolo 4, comma 12, relativamente alle risposte che il Ministero degli affari esteri deve dare ai quesiti «formulati da ciascun comitato» è eccessivo per cui propone di ridurlo a 90 giorni.

Considera invece positivo aver mantenuto il Comitato dei Presidenti istituito poiché consente di affrontare i problemi su scala nazionale.

L'articolo 6 dovrebbe produrre un effetto positivo per i COMITES e per le attività che svolgono – fondate, giova sottolinearlo, sul volontariato –, spingendoli a ricercare con maggiore intensità finanziamenti alternativi per l'adempimento dei propri compiti; ma il comma 7 dell'articolo 6 «di cui alla lettera d)» dovrebbe essere modificato aggiungendo anche alle «lettere a) ed e)».

In relazione al tema del sistema elettorale e delle liste (articolo 12), il limite di incompatibilità pare eccessivo; ritiene, infatti, che si debba distinguere l'incompatibilità attribuibile ai «legali rappresentanti» degli enti presi in considerazione, rispetto ai semplici operatori per non restringere eccessivamente il campo democratico della partecipazione,

In relazione alle modalità con cui il COMITES esplica le proprie funzioni (articolo 22) manca, a suo avviso, la possibilità di istituire «Commissioni di lavoro e osservatori permanenti», a meno che tale possibilità non venga demandata ad un regolamento interno adottato dal Comitato per disciplinare la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Circa il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, osserva che il testo introduce tre elementi sostanzialmente nuovi rispetto all'attuale legge: la composizione del Consiglio, che passa da 94 a 82 membri; per essere membro del CGIE bisogna essere membro di un COMITES; i 29 consiglieri del CGIE di nomina governativa sono sostituiti dai rappresentanti delle autonomie locali (assessori regionali all'emigrazione, presidenti dell'ANCI e dell'UPI). Una siffatta composizione punta

evidentemente a conferire caratura istituzionale al CGIE, oltre al fatto che i restanti componenti, diretti rappresentanti degli italiani all'estero, hanno l'investitura delle comunità italiane all'estero, essendo eletti a suffragio universale nei COMITES.

Inoltre, si crea un luogo di confronto e coordinamento in cui confluiscono le esperienze e la progettualità delle regioni italiane che, come noto, da alcuni decenni hanno sviluppato politiche molto attive nei confronti dei loro correzionali residenti all'estero, investendo risorse notevoli e creando, partendo da progetti ambiziosi, un collegamento sostanziale anche con le realtà produttive ed economiche attive nel proprio territorio.

Sottolinea che nel corso dell'esame alla Camera si potranno modificare o aggiungere elementi importanti ma, nell'ottica di una legge per il bene dell'Italia e per il rafforzamento dei legami con le comunità italiane all'estero, occorre prestare la massima attenzione a due elementi chiave di questo *iter*: il processo di riforma costituzionale delle autonomie locali che prevede l'abolizione delle Province e la riorganizzazione federalista del nostro ordinamento statale; il processo di riforma costituzionale del Parlamento italiano che, stante le intenzioni del Ministro Roberto Calderoli mai formalmente smentite, prevede il dimezzamento del numero dei parlamentari e l'abolizione della circoscrizione estero.

Soprattutto con riferimento al secondo punto, è evidente che la riforma del CGIE, così come approvata dal Senato, e l'ipotizzata abolizione della Circoscrizione estero sono due tessere dello stesso mosaico, due vasi comunicanti che reggono in maniera complementare la rappresentanza degli italiani all'estero per cui l'indebolimento dell'uno prefigura il rafforzamento dell'altro.

Per quanto concerne il testo in esame, invita a recepire, al comma 4 dell'articolo 25, l'esigenza di aggiungere alcuni rappresentanti (numero da definire nel corso dell'esame) designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione (associazioni nazionali), un rappresentante della Federazione nazionale della stampa, un rappresentante

della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori frontalieri.

Sottolinea di avere illustrato alcuni aspetti problematici della legge al nostro esame e alcune idee personali che sicuramente saranno ampliate dal contributo che nel dibattito generale e in sede emendativa sarà dato dai colleghi deputati.

Conclude ringraziando per il conferimento dell'incarico di correlatore e sottolineando che occorre fissare un percorso che tenga conto dell'esigenza, già menzionata, di procedere all'approvazione della legge garantendo l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE entro i termini stabiliti dal decreto di proroga. In questo processo segnala l'opportunità che l'esame in sede referente contempli, oltre ad una fase emendativa, un limitato ciclo di audizioni per consentire di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, richiamando la scadenza del 31 dicembre 2012 per lo svolgimento delle elezioni dei COMITES, si rimette al Parlamento quanto alla valutazione sull'opportunità di arrivare a questo appuntamento a legislazione vigente o con le nuove norme.

Sottolinea quindi che il Governo ha aderito alla proposta legislativa parlamentare e mantiene la disponibilità a prendere in considerazioni eventuali nuove ipotesi, secondo quanto il dibattito in Commissione evidenzierà. A suo avviso, è essenziale affrontare il tema del rapporto tra parlamentari eletti nella Circoscrizione estero e attuale assetto degli organi di rappresentanza delle comunità dei connazionali nel mondo, per sanare i profili di incompatibilità connessi al ruolo svolto dai partiti.

Evidenzia, quale ulteriore profilo da affrontare, il rapporto tra le comunità degli italiani all'estero e le regioni italiane, al fine di evitare sprechi e sperequazioni derivanti dal sovrapporsi di iniziative statali e regionali. È essenziale individuare nuovi meccanismi di coordinamento alla

luce del carente ruolo finora svolto su questo piano dalla Conferenza Stato-regioni.

A conferma dell'inefficienza e dei complessi profili di competenza, richiama anche il lavoro meticoloso che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamato a svolgere per la gestione dei fondi destinati alla stampa italiana all'estero.

Prospetta l'opportunità di considerare anche l'istituzione di una commissione bicamerale per gli italiani all'estero come luogo su cui fare convergere e valorizzare i temi della rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Rileva la necessità di intervenire anche nel campo scolastico per definire meglio il ruolo degli enti gestori.

In merito a quanto sottolineato dall'onorevole Narducci nella sua relazione sul numero dei COMITES, richiama il nesso di interlocuzione che ad oggi sussiste tra queste strutture e il console. Considerati tuttavia gli interventi già realizzati di chiusura e riorganizzazione di sedi consolari, l'apertura di nuove sedi in Paesi strategici ma in cui non è presente una consistente comunità di connazionali, e da ultimo la manovra testè approvata dal Parlamento, è essenziale affrontare il tema dell'accorpamento dei COMITES e la loro organizzazione quali collegi elettorali *de facto*. È infine necessario non trascurare la questione dell'apertura dei meccanismi della rappresentanza anche alle donne e ai giovani.

Alla luce di tutte le questioni urgenti richiamate, confida in un celere *iter* parlamentare e che si tenga in considerazione la necessità di provvedere a risparmi per circa 200 milioni di euro che per effetto della manovra citata sono stati ulteriormente sottratti al bilancio del Ministero degli affari esteri. È infatti impossibile pensare di mantenere l'attuale livello di spesa per gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero e gli enti gestori, essendo necessario individuare nuovi equilibri tra le diverse priorità.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sottolinea la piena disponibilità a collaborare sulle questioni richiamate dal sottosegretario Mantica nel clima costruttivo che contraddistingue i lavori di questa Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.**

**C. 4454 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Scandroglio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. —*

Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

**La seduta comincia alle 9.35.**

**5-05270 Narducci: Sul conferimento degli incarichi al personale docente delle scuole italiane all'estero.**

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel rispondere all'interrogazione in titolo, fa presente di condividere l'impostazione dell'onorevole Narducci circa l'opportunità di approfondire che le posizioni di supplenza per le cattedre all'estero possano essere affidate a supplenti individuati *in loco*. A suo avviso, si tratta di una questione da valutare attentamente e da definire in modo strutturale. Nel quadro delle stringenti esigenze di risanamento di finanza pubblica, fa, infatti, presente che, rispetto ad un supplente individuato a livello locale, l'invio di un docente dall'Italia implica consistenti spese aggiuntive a titolo di indennità. Precisa che il Governo è impegnato a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e a perfezionare le procedure per il rinnovo delle graduatorie, per cui il personale locale sarà messo nelle condizioni di presentare le domande. Prosegue quindi a dare risposta alle questioni sollevate dall'interrogante nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario Mantica, che pure ringrazia per la competenza e la consueta disponibilità a fornire ogni elemento utile alla comprensione delle questioni. Sottolinea che l'insoddisfazione si deve al contesto generale, a fronte di quanto lo stesso ministro Frattini, in occasione di un'audizione davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato, aveva affermato quanto all'importanza di valorizzare l'eccellenza italiana. Fa presente che le scuole italiane all'estero rappresentano realtà competitive essenziali per promuovere il sistema-Paese. L'assetto attuale è eccessivamente oneroso e non rispondente a parametri di efficienza e qualità: i supplenti che hanno i requisiti per insegnare nelle scuole ita-

liane all'estero vantano una specifica conoscenza del territorio e delle comunità italiane e godono del riconoscimento e fiducia delle istituzioni locali. Auspica che il Governo voglia provvedere il prima possibile con la predisposizione di una norma che dia soluzione ai diversi problemi. Richiama quindi la necessità di introdurre nelle scuole italiane all'estero il sistema di valutazione ISO per salvaguardare la qualità dell'insegnamento e il contatto con le comunità locali.

**5-04989 Renato Farina: Sugli attacchi alla minoranza cristiana in Indonesia.**

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario che dà conto della gravità della situazione. Dà atto al Governo italiano dello sforzo in atto sul piano politico-diplomatico e preannuncia ulteriori iniziative di sindacato ispettivo qualora la situazione dovesse ulteriormente deteriorarsi. Riconosce al ministro Frattini un impegno specifico sul tema della lotta contro l'intolleranza religiosa e la cristianofobia. Quanto al contesto indonesiano, richiama le misure adottate in occasione dell'ultimo *ramadan* per imporre il digiuno ai dipendenti pubblici e l'obbligo di indossare il velo per tutte le donne anche se di fede non islamica. Ricorda, infine, la controversia sulla legge sulla blasfemia, cui la Corte costituzionale indonesiana ha dato un'interpretazione discutibile e negativa per la tutela dei diritti delle minoranze religiose.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

## ALLEGATO 1

**5-05270 Narducci: Sul conferimento degli incarichi al personale docente delle scuole italiane all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto fornire una rassicurazione in merito al rischio che, secondo l'Onorevole interrogante, non sia garantito il regolare avvio dell'anno scolastico nelle scuole italiane all'estero e nei corsi di lingua e cultura italiana, a seguito della disattivazione di una trentina di posti dell'organico del personale scolastico disposta dal MAE con i Decreti Dirigenziali 3365 del 30 maggio e 3933 del 1° agosto 2011.

Al riguardo, vorrei premettere che tale contenuto, provvedimento di congelamento, che ha riguardato 29 posizioni su un organico complessivo di 1053, deriva dalla necessità di porre tempestivamente in essere iniziative volte a limitare gli impegni di spesa, a fronte della riduzione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2011 causata dalle note esigenze di contenimento della spesa pubblica.

In realtà è proprio grazie all'adozione di questo provvedimento che è stato possibile garantire l'avvio dell'anno scolastico, superando le riserve degli organi di controllo contabile e rendendo possibile la registrazione del Decreto Interministeriale relativo al contingente docenti.

Nel definire il piano di disattivazione, il Ministero degli Esteri ha toccato posizioni ricoperte da personale in rientro in Italia per scadenza del mandato, e ha considerato innanzitutto le sedi nelle quali si sono verificate contrazioni di ore di studio, ovvero scuole straniere che hanno optato per la concessione di contributi o ancora corsi di cui si è rilevata l'esiguità delle frequenze da parte degli alunni in età scolare. La disattivazione dei dottorati si è invece verificata in concomitanza con la

chiusura delle Ambasciate d'Italia in Tripoli (ora come sapete riaperta) e Sana'a per le note vicende interne o per richiesta stessa delle Università locali.

Nessuna sede è stata lasciata in condizioni operative critiche, avendo il Ministero concertato tutte le decisioni assunte con i dirigenti scolastici, con le Rappresentanze Diplomatiche e con gli uffici Consolari competenti.

Per quanto riguarda il Decreto di sospensione delle nomine dei lettori in università straniere situate in area linguistica spagnola, si tratta di una misura emessa dalla Farnesina in ottemperanza al dispositivo della sentenza del giudizio di appello vinto da due lettori di area spagnola nei confronti dell'Amministrazione degli Esteri. Ciò in attesa di conoscerne le motivazioni per concordare con l'Avvocatura Generale dello Stato eventuali iniziative sul piano giurisdizionale.

Pertanto, va detto che tale Decreto è un provvedimento temporaneo a cui l'Amministrazione non ha potuto al momento sottrarsi e che ha riguardato solo tre università (Valencia, Saragozza e Arequipa in Perù, dove peraltro vi è un secondo lettore).

In merito al rinvio delle prove concorsuali, è opportuno sottolineare che la validità delle attuali graduatorie è stata prorogata dalla legge n. 10 del 2011 (articolo 2 comma 4-novies) fino al 31 agosto 2012, quindi le nomine per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sono in realtà assicurate dalle graduatorie in vigore. Le graduatorie esaurite interessano soprattutto l'area linguistica tedesca e in particolare i corsi di lingua e cultura italiana

(ex articolo 636 del decreto legislativo n. 297 del 1994). Le sedi non sono, tuttavia, rimaste vacanti, in quanto sono stati nominati i supplenti in grado di garantire un adeguato livello di insegnamento.

Si conferma inoltre che, relativamente alle prove di selezione per il rinnovo delle graduatorie, l'Amministrazione – nel quadro della situazione generale, anche sotto il profilo delle necessarie risorse finanziarie – si sta adoperando in vista della loro indizione. L'inizio dell'attività didattica potrà avvenire senza ritardi. Le procedure di nomina si stanno concludendo e l'anno scolastico si svolgerà quindi in modo regolare.

Per quanto attiene al ricorso, nei corsi di lingua e cultura italiana, a personale locale per supplire alla mancanza di personale di ruolo dall'Italia, si fa presente che il personale docente locale, se in

possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua italiana, può già fare richiesta ed essere utilmente inserito nelle graduatorie dei supplenti circoscrizionali.

Per quanto attiene infine alla scuola media paritaria «Fermi» di Zurigo, la Farnesina ha sempre sostenuto e continua a sostenere la scuola per garantire la continuità del servizio ed ha fornito, in accordo con il Consolato Generale d'Italia, un significativo sostegno anche finanziario. L'auspicio è che il progetto del polo scolastico dalla scuola dell'infanzia al liceo, che rappresenterebbe una soluzione ideale, possa realizzarsi compiutamente, grazie anche alle garanzie di professionalità e di sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo che potrà fornire il nuovo Ente, individuato localmente per la gestione amministrativa.

## ALLEGATO 2

**5-04989 Renato Farina: Sugli attacchi alla minoranza cristiana in Indonesia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I gravi episodi d'intolleranza e di violenza che hanno colpito le comunità cristiane in varie zone del mondo sono fonte di preoccupazione ed apprensione per il Governo.

Come sottolineato dal Ministro Frattini lo scorso 12 settembre in occasione del 25esimo Incontro Internazionale per la Pace a Monaco di Baviera, a dieci anni dall'attacco alle Torri Gemelle, che rappresenta il simbolo forse più eclatante del tentativo di incrinare in modo irreparabile le ragioni del vivere insieme, questi attacchi sono, purtroppo, la conferma di una crescente cristianofobia: in Iraq, in Nigeria, in Pakistan, Paesi dove la voce dei cristiani rischia di spegnersi. Sarebbe un danno irreparabile, una catastrofe per la ricchezza di quei territori, per la causa della libertà e per le speranze di pace del mondo.

Di fronte a questo rischio, è essenziale porre in essere ogni sforzo per difendere e promuovere la libertà di religione, libertà che si colloca al centro dei diritti umani, e che costituisce la base fondamentale di ogni convivenza pacifica, tanto sul piano interno come su quello dei rapporti internazionali.

Venendo specificamente all'Indonesia, possiamo rilevare che la maggioranza delle comunità religiose opera generalmente in condizioni di libertà, sebbene si siano registrate delle violazioni episodiche, anche gravi, della libertà di culto, quali quelle ricordate dall'onorevole Farina.

Alcuni gruppi di matrice islamica, oppositori del pluralismo religioso, hanno infatti usato la violenza e l'intimidazione per provocare la chiusura, negli ultimi

mesi, di almeno una trentina di chiese cristiane. I membri delle minoranze religiose hanno subito discriminazioni anche sotto forma di ostacoli amministrativi, nei casi di registrazione civile dei matrimoni e delle nascite o il rilascio di carte d'identità. Talvolta, appartenenti a minoranze cristiane hanno difficoltà a trovare ministri di culto che possano celebrare il matrimonio, vedendosi costretti, quindi, a sposarsi all'estero o ricorrere, quando possibile, al matrimonio consolare. Va ugualmente rilevato che i requisiti per i visti dei religiosi sono più onerosi rispetto a quelli previsti per altre categorie. Alcune comunità cristiane hanno anche riportato difficoltà in materia di costruzione di nuovi luoghi di culto nelle province di Giava Occidentale e Banten.

Il Governo indonesiano ha promosso diverse iniziative nella lotta alla violenza e all'intolleranza di matrice religiosa, soprattutto nelle aree più sensibili come le regioni di Ambon e nelle Sulawesi centrali. La sua azione resta tuttavia fortemente criticata, a livello interno nonché internazionale, per non aver reagito alle violenze in modo sufficientemente deciso, permettendo che esse continuassero nel tempo. L'atteggiamento del Paese asiatico appare, peraltro, in contraddizione con il suo noto impegno nella lotta al terrorismo religioso, che ha portato ad un effettivo indebolimento dei principali gruppi radicali operanti nel Paese. Va sottolineato che a tali critiche si sono associate anche le due principali organizzazioni musulmane del Paese.

Tale situazione rischia di gettare un'ombra sul Paese, principale comunità

musulmana al mondo ed al contempo quarta più grande democrazia del pianeta, tradizionalmente considerato un modello di Islam moderato nonché di società religiosa tollerante. La presenza dell'estremismo islamico in Indonesia – che ha come obiettivo indistintamente tutte le minoranze religiose presenti nel Paese, incluse talune sette musulmane – costituisce una minaccia ai principi di secolarizzazione, pluralismo ed uguaglianza sanciti nel fondamento filosofico di tale Stato, conosciuto come la dottrina della « Pancasila ». La Costituzione indonesiana contiene infatti una garanzia espressa della libertà di religione e quella cattolica è tra le sei confessioni che godono del riconoscimento statale.

L'attuale governo ha inserito il dialogo interreligioso tra le sei priorità della sua azione di politica estera e vengono tenuti regolari incontri bilaterali sul tema sia con Stati dell'Unione europea, sia con altri Paesi della regione.

In tale contesto, l'Italia contribuisce attivamente alle riunioni di coordinamento organizzate mensilmente dalla Delegazione dell'Unione Europea a Jakarta, unitamente alle ambasciate di tutti gli Stati membri, per discutere di temi politici e di diritti umani, incluso quello del trattamento delle minoranze religiose, e per promuovere costanti iniziative di sensibilizzazione e di dialogo con il governo. Nell'ottobre prossimo la Delegazione dell'Unione Europea, in collaborazione con il Governo indonesiano e l'organizzazione musulmana « più ortodossa » del Paese, Nahdlatul Ulama, organizzerà un seminario sui diritti umani e la tolleranza religiosa, con l'obiettivo di adottare raccomandazioni nell'ambito del dialogo in atto tra Unione Europea ed Indonesia su questo tema.

In considerazione delle peculiari caratteristiche prima descritte, che fanno dell'Indonesia un interlocutore-chiave in tema di dialogo inter-religioso, l'Italia ha anche avviato un dialogo bilaterale in materia. Questo ha preso l'avvio con la tenuta nel 2009, presso la Farnesina, della conferenza « Unità nella diversità – il modello indonesiano per una società del

convivere », organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, in occasione della visita del Ministro degli Esteri Indonesiano Waruda.

L'Indonesia, nell'apprezzare fortemente l'iniziativa italiana, ha proposto la tenuta di una seconda edizione a Jakarta, in concomitanza con la prossima visita del Ministro Frattini, le cui date devono essere ancora concordate. Il Governo italiano attribuisce grande rilievo a tale evento, e, a maggior ragione, alla luce delle spinte radicali islamiche in atto in Indonesia negli ultimi anni, intende ricorrere a tale importante foro bilaterale per continuare la sua azione di promozione dei diritti delle minoranze religiose nel Paese asiatico.

Sul piano più generale, come accennavo all'inizio, il Governo italiano sta proseguendo con determinazione la sua politica di sostegno alle iniziative internazionali di promozione della libertà di religione e di tutela delle minoranze confessionali. Questo avviene sul piano bilaterale, come nel caso appena descritto dell'Indonesia, ma anche sul piano multilaterale in tutti i fori internazionali di cooperazione. Nell'ambito multilaterale, per rafforzare la nostra azione, abbiamo in particolare promosso e sostenuto iniziative proprie dell'Unione Europea.

Grazie alla costante azione di stimolo esercitata dal Ministro Frattini, al Consiglio Affari Esteri del 21 febbraio scorso, dopo un dibattito non privo di difficoltà, l'Unione Europea ha infatti rinnovato la sua condanna per il crescente numero di atti di intolleranza compiuti ai danni di cristiani ed altre comunità religiose, e dei loro luoghi di culto. L'Unione Europea, con l'attivo concorso del nostro Paese, ha quindi avviato un esercizio di monitoraggio finalizzato all'elaborazione periodica di un rapporto sullo stato della libertà religiosa nel mondo. Questo risultato contempera le posizioni di tutti i Ventisette su una questione, per noi di massima priorità, che richiede equilibrio tra diverse sensibilità, senza però attenuare la gravità né la natura dei fatti che hanno colpito diverse minoranze religiose nel mondo, in modo particolare quelle cristiane. Si tratta

della base di partenza, e non certo di un punto d'arrivo, di un processo – al cui sviluppo l'Italia sta continuando a lavorare – che dovrà portare l'UE ad un ancor più efficace coinvolgimento in materia di protezione dei diritti delle minoranze religiose nel mondo.

Facendo quindi leva sull'Unione Europea, va sottolineata, tra le iniziative intraprese in ambito Nazioni Unite, la risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa proprio dall'UE ed adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre 2010. Grazie all'azione dell'Italia, essa contiene elementi specifici che richiamano l'aumento degli episodi di violenza contro gli appartenenti

a minoranze religiose e il dovere ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili. Analoga iniziativa è stata adottata dal Consiglio Diritti Umani, a seguito del rapporto del Relatore Speciale ONU sulla libertà di religione.

Vorrei concludere assicurando quindi la Commissione circa l'assoluta determinazione del Governo a continuare a promuovere, con tutti i mezzi bilaterali e multilaterali di cui dispone, la tutela della libertà religiosa e delle comunità cristiane nel mondo, in conformità al forte mandato politico ricevuto dalla mozione unitaria approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 12 gennaio.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 35

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Ulteriore nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione*) ..... 36

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 390 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta*) ..... 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 39

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.**

**Testo unificato C. 841 e abb.**  
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere i necessari approfondimenti rispetto alle questioni sollevate con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4274 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione affari sociali ha trasmesso un ulteriore nuovo testo del disegno di legge in esame, recante una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria e che nel nuovo testo trasmesso alla Commissione bilancio sono state introdotte numerose modifiche volte a superare le criticità evidenziate nella lettera inviata dal Presidente alla Commissione di merito in data 7 settembre 2011. In particolare, con riferimento all'articolo 3, ricorda che nella suddetta lettera era stata sottolineata l'opportunità di chiarire i criteri a cui fare riferimento per la determinazione del trattamento economico del Direttore scientifico degli IRCCS. Osserva che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito prevede che, nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non possa superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa. Rileva che le modalità di esercizio delle suddette attività e il trattamento economico sono determinati con decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del

1988, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla nuova formulazione del testo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Evidenzia che il testo reca poi ulteriori modifiche che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, rileva che all'articolo 1, comma 2, lettera p), è stato precisato il contenuto del criterio di delega relativo alla revisione della normativa concernente gli studi clinici e osservazionali; all'articolo 6, comma 1, è stato precisato che nell'attuazione della delega per la riforma degli ordini professionali sia assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; all'articolo 7 è stato precisato che le linee guida nazionali in materia di gestione degli eventi avversi siano adottate previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 6-bis hanno, invece, carattere prevalentemente formale. Rileva infine l'opportunità di introdurre un'osservazione volta a chiedere il rafforzamento del regime sanzionatorio di cui all'articolo 6-ter, sulla scorta del dibattito svoltosi in Commissione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel concordare con le osservazioni del relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 4274, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo i quali:

il Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione, la cui istituzione è rimessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

i compiti demandati al predetto Comitato saranno svolti nell'ambito delle disponibilità di bilancio vigenti, avvalendosi anche del sistema informativo costituito dai dati sulla sperimentazione raccolti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed);

la finalità del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), è quella di riformulare e intervenire sull'intero apparato sanzionatorio anche alla luce delle eventuali violazioni delle ulteriori disposizioni che saranno previste in attuazione della delega prevista dal citato articolo 1, potendosi anche rivedere, con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), vanno ricondotte all'esigenza di creare i presupposti per centri clinici sempre più specializzati relativi agli studi di fase 0 e 1 ovvero ottimizzando gli esistenti, con il coinvolgimento anche delle regioni, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o degli eventuali finanziamenti che verranno destinati a tale fine;

le disposizioni di cui all'articolo 5, concernenti il finanziamento dell'Istituto Lazzaro Spallanzani, non determinano un'accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;

dall'articolo 6-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 12-bis sono volte a conferire un riconoscimento giuridico al tavolo tecnico già

istituito ed operante dal 24 febbraio 2011, presso il Consiglio superiore di sanità a cui partecipano, oltre a componenti ed esperti del Consiglio superiore di sanità e del Ministero della salute, anche rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, di CONSIP e di DigitPA. Trattandosi di un organismo operante presso il Consiglio superiore di sanità, l'attività svolta dai componenti e dagli esperti del Consiglio, così come quella svolta dai componenti designati dagli altri organismi sopra citati, rientra nei compiti istituzionali degli stessi e non comporta nuovi o maggiori oneri;

i sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 13 costituiscono una funzione già svolta dalle strutture territoriali a ciò deputate e non comportano nuovi o maggiori oneri;

considerata, inoltre, la necessità di prevedere che il regolamento di cui al comma 3-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ritenuto che in base alla documentazione predisposta dal dicastero competente si può prescindere dalla redazione di una relazione tecnica aggiornata che dovrà comunque essere predisposta in concomitanza con l'avvio dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

All'articolo 1, comma 2, lettera o) numero 3), *dopo la parola:* riassegnati *aggiungere le seguenti:* , entro i limiti previsti dalla legislazione vigente,;

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 3-bis, secondo periodo, *dopo le parole*: trattamento economico *aggiungere la seguente*: complessivo;

b) capoverso comma 3-ter, *dopo le parole*: della salute *inserire le seguenti*: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*e con la seguente osservazione*:

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 6-ter, l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle sanzioni di carattere pecuniario per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 390.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca una nuova proposta di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 relativo a contributi ad enti, organismi, fondazioni ed altri organismi — ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e dell'articolo 80, comma 53, della legge n. 289 del 2002, rispetto a quella già presentata alle Camere con il precedente schema di decreto n. 222. Fa presente che tale schema era pervenuto all'esame della Commissione nel giugno 2010, contestualmente all'emanazione del decreto-legge 25 maggio 2010, n. 78 che, all'articolo 7, comma 24, prevedeva la riduzione, a decorrere dal 2010, degli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi ai suddetti contributi ad enti. In sede di esame dello schema n. 222, la Commissione, accertata la riduzione delle disponibilità in questione di 13.500 euro — operata ai sensi del citato decreto-legge n. 78 del 2010 — e rilevato che lo schema provvedeva alla ripartizione di un ammontare di risorse superiore alle effettive disponibilità, ha approvato, in data 16 giugno 2010, un parere favorevole a condizione che gli importi considerati dallo schema fossero ridotti al fine di tenere conto della minore entità dello stanziamento. Rileva che lo stanziamento complessivo del capitolo 1613 è stato, peraltro, incrementato di 5.657 euro, a seguito del riparto delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. Ricorda, infatti, che in attuazione di quanto previsto dal comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, l'articolo 2, comma 10, di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 ha destinato un importo di 20 milioni di euro per il 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, inerente i contributi ad enti ed organismi, da ripartirsi in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di

bilancio dei singoli Ministeri interessati. Nel segnalare che – come negli ultimi anni – gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale (IS.CO.NA), rileva che la dotazione di 25.884 euro viene ripartita attribuendo 22.519 euro, corrispondenti all'87 per cento del contributo totale, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e 3.365 euro, pari al 13 per cento del contributo totale, all'Istituto di contabilità nazionale (IS.CO.NA). Sottolinea che, come precisato nello schema di decreto, il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti. Nel ricordare che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole in data 15 giugno 2011 sullo schema di decreto recante la proposta di riparto dei contributi ad enti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativa all'anno 2011, ritiene che sia possibile esprimere nulla osta sullo schema in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con il relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizza la complessità della procedura relativa all'atto in esame, che prevede la concessione di un contributo di entità estremamente modesta. Richiama in proposito anche il parere reso nella seduta di ieri sul testo unificato delle proposte di legge in materia di commercializzazione di metano per autotrazione, dove, in controtendenza rispetto alle previsioni di razionalizzazione di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, si consente la sopravvivenza di due distinte Casse. Chiede quindi che per il futuro si possano individuare procedure più semplificate per l'erogazione di contributi di tale entità.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 12.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli .....	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	44
5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani .....	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	46
5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011 .....	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	50
5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti .....	42
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	56
Sui lavori della Commissione .....	42

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione concessionari bingo (ASCOB), di BPLUS Giocolegale Limited, GAMENET SpA, HBG Gaming SpA, della Fondazione Unigioco e della SAPAR, sulle tematiche relative ai settori dei giochi e dei tabacchi, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia .....	43
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

##### 5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENUTO (PdL) concorda con le considerazioni svolte dal Sottosegretario relativamente alla revisione della normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria operata dal Governo con il decreto-legge n. 138 del 2011, che ha consentito di eliminare le disparità finora esistenti in materia secondo una logica condivisa dagli interroganti.

Sottolinea, tuttavia, come le modifiche recate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha disposto un aumento dell'imposta di bollo sulle comuni-

cazioni relative ai depositi di titoli, determini talune incongruenze con riferimento ai detentori di depositi titoli di valore nominale pari o superiore a 50.000 euro.

In particolare, evidenzia come le previsioni di cui al citato articolo 23 non rispettino il criterio costituzionale di progressività dell'imposizione per quanto riguarda i depositi titoli di valore superiore a 500.000 euro, dal momento che si stabilisce una misura di imposta unica a partire da tale soglia, favorendo in tal modo i titolari di depositi di valore molto elevato.

Rileva, inoltre, come la risposta del Sottosegretario non contenga alcun riferimento alle perplessità espresse dagli interroganti circa l'assottigliamento dei rendimenti prodotto dall'aumento dell'imposta e ai connessi effetti negativi che ciò potrebbe avere soprattutto sui titoli del debito pubblico italiano, nonché circa la possibilità che, per eludere tale incremento di tassazione, i proprietari dei titoli decidano di collocarli in più depositi, ciascuno di importo inferiore alla soglia minima sotto la quale non vi è alcun aggravio del prelievo.

Invita, quindi, il Sottosegretario ed il Governo ad approfondire ulteriormente tali problematiche, soprattutto per quanto riguarda i profili relativi ai titoli pubblici, che certamente interesseranno ancora i lavori della Commissione.

**5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario, rilevando come la risposta, pur evidenziando alcuni aspetti positivi riconducibili all'attività dei fondi so-

vrani, non dissolva le preoccupazioni espresse dagli interroganti per quanto riguarda sia la trasparenza dei fondi sovrani attivi sui mercati finanziari italiani, sia le eventuali interferenze sui complessivi rapporti finanziari tra i Paesi che collocano i propri titoli pubblici sul mercato e quelli che li acquistano.

Ritiene quindi che gli elementi forniti confermino la posizione espresse dal gruppo della Lega in merito al ruolo svolto dai fondi sovrani in questa delicata fase economico-finanziaria.

**5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come, per l'ennesima volta, la risposta fornita alla sua interrogazione si limiti a riportare dati ed indicazioni forniti dagli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, che non rivestono alcun interesse politico per l'interrogante, senza invece chiarire in alcun modo quali siano gli orientamenti del Governo rispetto alle importanti problematiche segnalate dall'atto di sindacato ispettivo.

Si dichiara pertanto del tutto insoddisfatto della risposta, oltre che sotto il profilo del merito, anche per quanto riguarda il metodo seguito dall'Esecutivo, che continua a tenere un atteggiamento del tutto inaccettabile nei confronti della Commissione, svilendo costantemente il ruolo e le prerogative degli organi parlamentari.

In ogni caso, prende atto con rammarico che il Ministro dell'economia risulta ormai sottoposto ad una forma di vero e proprio commissariamento politico anche per quanto riguarda le scelte di politica tributaria, dal momento che nella risposta

si afferma, con riferimento all'introduzione di un'imposta di carattere patrimoniale, che le scelte in merito non possono essere assunte solo dal Ministro.

Rileva, inoltre, come il sottosegretario non abbia affrontato in termini convincenti il tema del contrasto all'evasione fiscale, confermando in tal modo come l'effettiva linea del Governo su tali temi sia quella dettata dal deputato Scilipoti, il quale è riuscito, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, a fare approvare dalla maggioranza un suo ordine del giorno che impegna l'Esecutivo ad adottare ulteriori forme di condono tributario ed edilizio.

Si dichiara pertanto totalmente insoddisfatto della risposta, che conferma la completa inadeguatezza dell'attuale Governo ad affrontare e risolvere i reali problemi del Paese in una fase tanto drammatica, nonché il suo disinteresse rispetto alle esigenze della legalità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, rileva come, al di là della legittima diversità delle posizioni politiche, il Sottosegretario abbia fornito, nella sua risposta, un elenco di tutte le iniziative legislative adottate dal Governo per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale, oltre a delineare un quadro delle problematiche sottese all'eventuale introduzione di un'imposizione di carattere patrimoniale.

**5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti.**

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale conferma tutte le sue preoccupazioni in

merito ad un regime tributario, quello della cedolare secca sugli affitti, la quale aveva suscitato molte aspettative nei contribuenti, ma che sta creando dubbi e incertezze sia agli intermediari fiscali, sia ai contribuenti, che nemmeno l'Agenzia delle entrate è stata finora in grado di fugare.

Auspica, quindi, che l'Amministrazione finanziaria ponga mano al più presto ad un nuovo provvedimento interpretativo, al fine di sciogliere i dubbi segnalati nell'interrogazione, consentendo l'applicazione di una normativa cui sono interessati numerosissimi cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Alberto FLUVI (PD) ricorda che il Sottosegretario, rispondendo, il 7 settembre scorso, alla sua interrogazione n. 5-05278, concernente i tempi di emanazione del decreto ministeriale cui l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011 rimette la determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili, non soltanto aveva annunciato che il decreto sarebbe stato emanato entro pochissimi giorni, ma, integrando la risposta, si era anche impegnato a seguire personalmente l'*iter* di perfezionamento del provvedimento.

Ciò nonostante, evidenzia come il citato decreto attuativo non sia stato ancora adottato, e come pertanto i soggetti proprietari o titolari di diritti reali su costruzioni rurali, iscritte nel catasto fabbricati in una categoria diversa da A/6 e D/10, siano ancora in attesa, ad appena due settimane dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale, fissato al 30 settembre, di conoscere le modalità applicative e la documentazione necessaria per procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel confermare gli impegni assunti, assicura che solleciterà i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, affinché l'*iter* di perfezionamento del decreto attuativo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011 si concluda al più presto, in modo da consentire agli interessati di presentare le domande di variazione della categoria catastale entro la scadenza prevista.

Alberto FLUVI (PD), pur non nutrendo alcun dubbio circa il personale impegno del Sottosegretario a risolvere la questione evidenziata, ritiene che l'Agenzia del territorio sia contraria alle previsioni del citato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 70, auspicando che non si intenda far leva su un ulteriore ritardo nell'emanazione del predetto provvedimento attuativo per rendere praticamente impossibile la presentazione entro i termini delle domande di variazione. Ritiene quindi necessario sollecitare, a nome dell'intera Commissione, la tempestiva soluzione di tale questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 settembre 2011.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione concessionari bingo (ASCOB), di BPLUS Giocolale Limited, GAMENET SpA, HBG Gaming SpA, della Fondazione Unigioco e della SAPAR, sulle tematiche relative ai settori dei giochi e dei tabacchi, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente  
l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono una revisione del regime impositivo di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 del 15 luglio 2011, che ha disposto l'aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi dei titoli inviati dagli intermediari finanziari ai propri clienti.

In particolare, gli Onorevoli interroganti lamentano che l'innalzamento dell'imposta di bollo sui depositi titoli abbia carattere regressivo e che sarebbe opportuno intervenire sull'imposizione delle rendite finanziarie per incrementare il gettito erariale.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che la disposizione in esame interessa soltanto i detentori di conti titoli con valore nominale superiore a cinquantamila euro: non si tratterebbe, quindi, di un aggravio per i piccoli risparmiatori.

Infatti, come rappresentato nella seguente tabella, i conti titoli di valore nominale inferiore a 50.000 euro sono circa l'83 per cento del totale e, pertanto, l'incremento dell'imposta di bollo colpisce meno del 20 per cento del totale dei conti titoli.

Distribuzione percentuale dei conti titoli  
per valore nominale

inferiore a 50.000 euro (imposta di bollo invariata)	83%
da 50.000 a 150.000 euro (70 euro annui per il 2011-12 e 230 euro annui dal 2013)	7%
da 150.000 a 500.000 euro (240 euro annui per il 2011-12 e 780 euro annui dal 2013)	8%

superiore a 500.000 euro (680 euro annui per il 2011-12 e 1.100 euro annui dal 2013)	2%
--	----

*Fonte: Banca d'Italia*

Il Dipartimento ha, altresì, rilevato che l'incidenza dell'incremento del bollo è progressiva. Infatti, la normativa in esame appare sorretta da un sostanziale rispetto del criterio di progressività per scaglioni attraverso la previsione di un diverso onere tributario direttamente correlato all'entità dei depositi.

Per il primo biennio di applicazione, come si evince dalla successiva tabella, ipotizzando un rendimento medio lordo pari a 1,8 per cento (rendimento dei titoli di Stato ad un anno), chi detiene 100.000 euro subisce un prelievo che incide sul rendimento degli investimenti per circa il 3,9 per cento; viceversa, chi detiene 500.000 euro pagherà un'imposta di bollo che incide sul rendimento per circa 7,6 per cento:

Stima dell'incidenza del carico fiscale sui  
conti titoli con valore nominale > 50.000  
euro - Anni 2011-2012(\*)

da 50.000 a 150.000 euro	3,9%
da 150.000 a 500.000 euro	4,1%
superiore a 500.000 euro	7,6%

*Fonte: Banca d'Italia.*

(\*) Ai fini del calcolo dell'incidenza è stato assunto il rendimento (1,8 per cento) dei titoli di Stato a un anno sul valore nominale medio delle classi; per l'ultima classe è stato preso come valore nominale 500.000 euro.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di « spaccettamento » di un patrimonio in due o più depositi da parte dei contribuenti, allo scopo di diluire i titoli ottenendo un beneficio sul piano fiscale, il Dipartimento ha rappresentato che la detenzione dei conti titoli comporta in ogni caso dei costi di gestione che potrebbero incidere sulle eventuali scelte di frazionamento dei patrimoni mobiliari.

Per quanto riguarda poi alla proposta alternativa al sistema seguito per l'imposta di bollo sulle comunicazioni che viene ipotizzata dall'interrogante ed alla conseguente ipotesi inerente la possibilità di procedere ad un aggiustamento della tassazione sulle rendite finanziarie in modo da assicurare una maggiore coerenza tra l'ammontare dei titoli posseduti e il prelievo tributario, operando, se necessario, su un arco di tempo pluriennale in modo da assicurare una maggior coerenza tra l'ammontare dei titoli posseduti e il prelievo tributario, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in corso di con-

versione, si è già proceduto ad un riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria.

In particolare, è stata adottata per tali redditi un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20 per cento, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari. Non sono stati inclusi, tra l'altro, nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati, nonché i titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta white list).

Sotto questo aspetto, è stata quindi effettuata una revisione della normativa fiscale applicabile nello specifico settore, eliminando le disparità di tassazione prima esistenti in considerazione delle previste due diverse aliquote di tassazione del 12,50 per cento e del 27 per cento.

## ALLEGATO 2

**5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Fugatti e Comaroli pongono quesiti in ordine al mercato dei titoli pubblici e, in particolare, ai fondi sovrani.

Per quanto riguarda l'incontro di cui è cenno nel documento parlamentare, si fa presente che lo stesso si è svolto nell'ambito delle consuete relazioni istituzionali e nel contesto di un calendario già stabilito, al fine di valutare eventuali opportunità di investimento a carattere industriale; ambito che non ha alcun collegamento con il mercato dei titoli di Stato, la cui domanda, come dimostrano i risultati delle recenti tornate d'asta, è stata sempre superiore all'offerta.

In ordine, poi, all'eventuale scelta da parte dei fondi cinesi di investire in titoli di Stato italiani, si precisa che le scelte finanziarie dipendono dall'investitore, che in base alle proprie esigenze, diversifica gli strumenti che compongono il proprio portafoglio di investimenti.

Infine, per quanto concerne la visita del Direttore Generale del Tesoro in Cina, si fa presente che egli, in qualità di Presidente del Comitato Economico Finanziario, ha avuto modo di illustrare al mondo economico finanziario cinese i contenuti delle decisioni assunte lo scorso 21 luglio dagli Stati Membri dell'Unione Europea.

Con riferimento ai «fondi sovrani», sentita la Consob, si fa presente che i

cosiddetti fondi sovrani «sovereign wealth funds-SWF» non rappresentano una novità nel panorama finanziario mondiale; infatti, il fondo sovrano del Kuwait è stato istituito nel 1953. Tuttavia, è solo nel corso del 2007 che i fondi sovrani sono apparsi come protagonisti sulla scena finanziaria internazionale, in virtù di due fattori concomitanti:

a) l'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e di altre materie prime, che ha consentito ai paesi ricchi di tali merci di aumentare in misura esponenziale il livello delle proprie riserve di capitale;

b) la svalutazione del dollaro, che ha indotto molti paesi a decidere di dirottare una parte consistente dei propri investimenti denominati in tale valuta (ad esempio, titoli del debito pubblico statunitensi) a favore di investimenti più remunerativi, soprattutto in *equity*.

I fondi sovrani si inseriscono in un ampio insieme, costituito dai *sovereign investment vehicles*, nel quale generalmente vengono fatti rientrare soggetti diversi tra loro (banche centrali, imprese possedute dallo Stato, eccetera), accomunati o dalla matrice pubblicistica o dalla stessa loro qualificazione giuridica o dalle fonti di finanziamento utilizzate.

Due caratteristiche principali individuano questi fondi:

sono fondi di investimento costituiti dai governi nazionali o dalle autorità monetarie nazionali o, ancora, da agenzie di natura pubblicistica legate ai governi nazionali;

sono alimentati con risorse pubbliche, specificamente tramite l'impiego delle riserve di capitale nazionali ufficiali, ossia delle riserve derivanti dalla vendita di materie prime o dal saldo attivo della bilancia commerciale o dalla politica perseguita nella gestione dei tassi di interesse.

Gli *asset* nei quali i fondi sovrani investono le proprie risorse possono variare notevolmente, in relazione alle esigenze di liquidità e al profilo di rischio determinati dalla strategia di investimento seguita; inoltre, investono in tutte le classi di strumenti finanziari (titoli di debito pubblico, azioni, obbligazioni, derivati, eccetera) legati a sottostanti diversi (materie prime, indici di mercato, imprese nazionali o straniere, eccetera).

Stante la loro origine, l'operatività dei fondi sovrani è caratterizzata – tranne poche eccezioni – da una scarsissima trasparenza da parte dei governi titolari dei fondi e dei loro gestori, in merito sia alle dimensioni del fondo, che alle modalità di gestione e alle finalità di investimento perseguite.

La conseguente mancanza di dati non permette di poter contare su stime affidabili idonee a definire il livello degli investimenti riferibili ai fondi sovrani. Tuttavia, le statistiche finora elaborate rendono evidente il peso assunto dagli investimenti pubblici per il loro tramite.

In particolare, i dati forniti nel 2008 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) indicano che le risorse gestite globalmente dai fondi sovrani (SWF) possono essere stimate tra 2000 e 3000 miliardi di dollari, superando nettamente il valore degli *Asset under Management (AuM)* degli *hedge fund*, che ammontavano nello stesso periodo a circa 1700 miliardi di dollari.

Ad oggi, più di 30 paesi hanno costituito almeno un fondo sovrano e se ne possono contare più di 50 in tutto il mondo.

L'accresciuto attivismo dei fondi sovrani sui mercati finanziari ha messo in luce aspetti positivi e negativi ricollegabili alla loro operatività, generando un intenso dibattito a livello internazionale, nel quale sono coinvolte sia le istituzioni politiche che quelle di vigilanza sui mercati finanziari.

Per quanto concerne gli effetti positivi riconducibili all'attività dei fondi sovrani (peraltro in parte assimilabili a quelli degli *hedge fund*), essi sono legati essenzialmente all'elevato livello di liquidità, che tali fondi sono in grado di assicurare ai mercati finanziari su scala mondiale. A differenza dei fondi speculativi, però, gli investimenti effettuati dai fondi sovrani sono generalmente di lungo periodo, il che consente di ricollegare all'operatività di tali fondi anche ulteriori effetti:

essi costituiscono un fattore di sostegno alle attività imprenditoriali, anche più rischiose, contribuendo ad abbassare il costo dei capitali e a dare spessore ai mercati finanziari;

i fondi sovrani sono in grado di garantire una maggiore stabilità dei mercati finanziari, mantenendo posizioni lunghe anche durante flessioni del mercato o adottando scelte in contrasto con i trend di mercato; inoltre, grazie alla diversificazione dei propri portafogli, possono contribuire a ridurre la volatilità degli stessi e ad accrescere lo spessore delle negoziazioni finanziarie grazie ai propri investimenti;

infine, i fondi sovrani possono agevolare una stabilizzazione della politica fiscale dei governi che utilizzano tali veicoli di investimento e aumentare il grado di trasparenza nell'utilizzo dei proventi fiscali da parte dei governi.

Diversi possono essere però anche i potenziali effetti negativi ricollegabili ai fondi sovrani (SWF), che finora, peraltro,

hanno rappresentato solo ragioni di « preoccupazione » per via dell'accresciuta rilevanza di tali soggetti sui mercati finanziari globali.

Sul piano della politica monetaria e finanziaria delle economie nazionali, il flusso degli investimenti riconducibili ai fondi sovrani può avere diverse conseguenze sull'equilibrio delle posizioni di uno Stato nei confronti degli altri paesi: sia di quelli che investono le proprie riserve di capitale mediante fondi sovrani, i quali devono gestirle in modo coerente con l'andamento dei fondamentali economici interni; sia di quelli che ricevono i capitali stranieri dei fondi

sovrani, i quali possono soffrire fenomeni di inflazione interna associata, però, ad una diminuzione della propria competitività e un conseguente incremento dell'indebitamento nei confronti dell'estero.

L'attività svolta dai fondi sovrani sui mercati azionari è portata a conoscenza della Consob attraverso le comunicazioni di acquisto e cessione di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati italiani ai sensi dell'articolo 120 del TUF.

Sotto questo profilo i fondi sovrani che detengono partecipazioni rilevanti (superiori al 2 per cento) in emittenti italiani quotati sono riportati nella seguente tabella.

Dichiarante	Società partecipata	Data operazione	% dichiarata da articolo 120 tuf	% da fonti diverse
Norges bank	Basic Net Spa	16.06.2010	2.033%	
	Fiat Industrial Spa	09.09.2011	2.025%	
	Impregilo Spa	07.09.2011	3.573%	
	Prelios Spa	06.06.2011	2.913%	
	Piysmian Spa	01.08.2011	2.015%	
	Tiscali Spa	02.09.2010	2.100%	
	Unione di Banche Italiane Spa	24.08.2011	2.032%	
	Unicredit Spa	19.08.2011	2.074%	
Libyan investment authority	Unicredit spa	31.08.2010	2.594%	
Central bank of Libya e Libyan foreign bank	Unicredit spa	07.11.2008	4.613%	4.988% libro soci al 27.9.2010
International petroleum investment company	Unicredit spa	16.06.2010	4.991%	
State of New Jersey common fund d	Benetton group spa	11.11.2010	2.163%	

Inoltre, in base ad un aggiornamento del flusso di comunicazioni ricevute da FIAT SPA dagli intermediari finanziari in occasione della quotazione di FIAT INDUSTRIAL SPA, è risultato che, al 31.12.1010, la ARAB BANKJNG CORPO-

RATION / LAFICO (Bahrain) deteneva una partecipazione pari allo 0,314 per cento del capitale votante delle predette due società quotate.

Di seguito si riportano, infine, altre partecipazioni al capitale Unicredit S.p.A.

inferiori alla soglia del 2 per cento, risultanti dall'aggiornamento del libro soci della medesima Unicredit al 27 settembre 2010 e riferite a soggetti aventi sede legale in uno Stato arabo ovvero in Cina:

Denominazione	Stato	Percentuale
Abu Dhabi investment authority	Abu Dhabi	
Abu Dhabi retirement pension fund	Abu Dhabi	
Totale		0,443%
Saudi arabian monetary agency	Arabia Saudita	
Saudi arabian monetary authority	Arabia Saudita	
Totale		0,182%
Government of Kuwait investment authority Kuwait investm	Kuwait	
Government of the state of Kuwait	Kuwait	
Kuwait fund for arab economic development	Kuwait	
Kuwait investment authority	Kuwait	
The public institution for social securi	Kuwait	
Arab fund for economic and social dev	Kuwait	
Totale		0,361%
State general reserve fund of the ministry of finance of thesu	Oman	
Ministry of defence pension fund	Oman	
Totale		0,007%
Best investment corporation boci-prudential trustee limited	Cina	
Flourish investment corporation	Cina	
Grant schools provident fund	Cina	
Hong Kong special administrative region government-exchange fu	Cina	
National council for social sec fund	Cina	
People's bank of China	Cina	
The subsidized schools provident fund care off the treas	Cina	
Totale		0,463%

## ALLEGATO 3

**5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere la posizione del Governo in merito al rafforzamento, con misure di carattere tributario, delle manovre finanziarie adottate nel corso di quest'anno e, in particolare, rispetto ad alcune fondamentali tematiche quali: l'introduzione di meccanismi di tassazione sul patrimonio; l'irrobustimento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, in particolare attraverso il ripristino del regime penale sulle frodi fiscali ed il relativo regime di prescrizione, il rafforzamento del contrasto al riciclaggio, l'inibizione della possibilità, per le società ed i gruppi, soprattutto finanziari, italiani, di operare nei Paesi cosiddetti *black list*, l'introduzione di un prelievo straordinario sulle transazioni effettuate con i cosiddetti, « paradisi fiscali » e l'inasprimento del regime tributario per i contribuenti operanti con soggetti residenti in tali ultimi Paesi; l'ipotesi di ricorrere, per l'ennesima volta, a forme di sanatoria o condono tributario.

In merito all'attività di contrasto all'evasione fiscale, gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria partecipano già attivamente alla strategia antifrode comunitaria intrapresa dalla Commissione Europea.

Infatti, al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale nel settore dell'imposizione indiretta, la Comunicazione COM(2006)254 del 31 maggio 2006 al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo ha dato vita ad intensi lavori comunitari che hanno portato alla valutazione di diverse tipologie di azioni possibili, distinte tra quelle di natura convenzionale, quali talune direttive in materia di cooperazione

amministrativa e in misure puntuali di lotta ad abusi, e altre di natura non convenzionale, quale l'introduzione di un *reverse charge* generalizzato e la tassazione delle operazioni intracomunitarie.

In tale contesto la partecipazione attiva dei suddetti Uffici è espressa, tra l'altro, nel Gruppo Strategia Anti Frode (*Anti Tax Fraud Strategy* - ATFS) istituito nel 2007 e nelle discussioni al Consiglio ove sono stati, adottati taluni atti europei quali la direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione).

Nel contesto della lotta alla frode, l'Amministrazione finanziaria ha inoltre ottenuto nel 2010 una specifica deroga comunitaria al regime armonizzato IVA per applicare l'inversione contabile alle forniture di telefonini e circuiti integrati che rappresentano un settore in cui si realizzano rilevanti fenomeni fraudolenti.

Per quanto concerne le misure tributarie nazionali di contrasto all'evasione, con la recente approvazione in sede di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (A.S. 2887), il Governo ha previsto numerose misure al riguardo.

In particolare:

è stata prevista un'ulteriore riduzione del limite di utilizzo legale del contante come mezzo di pagamento portandolo a 2.500 €, al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione dalla iscrizione all'albo e all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese a carico dei professionisti iscritti a tali albi che nell'esercizio della professione abbiano commesso nel corso di un quinquennio, e in differenti giornate, quattro distinte violazioni agli obblighi di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi;

in materia di accertamento da studi di settore, le limitazioni alle potestà accertative sussistono solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l'annualità precedenti (in precedenza bastava essere congrui solo per una annualità). A tal riguardo, già con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte ulteriori novità in materia, fra le quali l'inasprimento delle sanzioni applicabili ai contribuenti che omettano la presentazione del modello di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, pur essendone obbligati, anche sulla base di uno specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate;

con riferimento al contrasto alle società ed, enti non operativi è stata ampliata la platea degli stessi facendovi rientrare quelle società ed enti che, pur avendo superato il test di operatività previsto dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi. In tal caso, tali soggetti diventano « non operativi » dal successivo quarto periodo d'imposta e nei loro confronti trovano comunque applicazione le cause di esclusione normativa-

mente previste dal citato articolo 30. Tale disposizione trova applicazione anche qualora nel triennio precedente le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. L'attuazione delle nuove disposizioni decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, la qualifica di « non operativa » può essere acquisita fin dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono state, inoltre, previste disposizioni specifiche per la determinazione degli acconti per il periodo di imposta di prima applicazione delle disposizioni in commento;

sono state introdotte misure volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Si tratta di un'ipotesi diversa dalle fattispecie dell'autoconsumo familiare, dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le norme disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli;

l'Agenzia delle entrate potrà procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni con intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio;

è stato ampliato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle prestazioni di

servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, esposte a concreto rischio di evasione e finora escluse;

è stata inasprita l'attuale disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di massimizzare l'efficacia dissuasiva della tutela penale. In primo luogo, sono state abbassate le soglie di punibilità per i delitti concernenti la dichiarazione dei redditi e quella IVA, nonché abrogate le circostanze attenuanti speciali in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-*quater* del decreto legislativo n. 74, del 2000; non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; *b*) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. Onde garantire al massimo l'efficacia dissuasiva della tutela penale, è altresì prevista, per i delitti in materia dichiarativa e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione;

infine, è stata introdotta una disposizione finalizzata a favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante che permettano una completa tracciabilità delle operazioni finanziarie, in entrata ed in uscita, nell'ambito dell'attività imprenditoriale e professionale. La completa tracciabilità delle transazioni finanziarie, agevolando l'accertamento di eventuali evasioni, giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole;

sono stati, altresì, potenziati i poteri degli uffici nell'utilizzare i dati di natura finanziaria comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria. L'articolo 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 stabiliva, infatti, che l'amministrazione finanziaria poteva utilizzare la comunica-

zione effettuata dagli intermediari finanziari all'Anagrafe solo nell'ambito di un'attività di accertamento già iniziata nei confronti di un dato contribuente. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 138 del 2011, l'Amministrazione finanziaria avrà accesso alle informazioni finanziarie succitate anche prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche per elaborare specifiche liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

In tale ultima prospettiva di potenziamento degli strumenti di controllo va segnalata l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'anagrafe immobiliare integrata, gestita dall'Agenzia del territorio, finalizzata ad individuare i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali e le informazioni recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Nella medesima prospettiva va inoltre sottolineato l'ampliamento dei poteri istruttori a disposizione degli uffici finanziari per l'acquisizione di dati e notizie sulla posizione creditizia, finanziaria e assicurativa dei contribuenti.

Con riferimento a quanto auspicato in merito al rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, attraverso il ripristino delle sanzioni penali sulle frodi fiscali e del relativo regime della prescrizione, modificato dalla legge Cirielli, si precisa che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non ha apportato alcuna abrogazione alle fattispecie penali disciplinate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; al contrario, nel testo del disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera dei Deputati, è previsto un forte rafforzamento dei reati ivi disciplinati, attraverso, per quanto concerne il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l'eliminazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto de quo; nonché, per ciò che attiene i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa

dichiarazione, una sensibile riduzione delle soglie di punibilità previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto, con conseguente ampliamento dell'ambito oggettivo di applicabilità delle citate disposizioni.

Allo stesso tempo, il legislatore ha voluto modificare l'istituto processuale della sospensione condizionale della pena, prevedendone la non applicabilità dei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari e, congiuntamente, superiore a tre milioni di euro, e quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, limitandone l'operatività alle fattispecie di pagamento, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, del debito tributario.

Con riferimento, infine, al regime di prescrizione dei reati tributari, il testo di legge prevede, in deroga alla disciplina generale stabilita dall'articolo 157 del codice penale, così come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, cui l'interrogante ha fatto espresso riferimento, un aumento pari ad un terzo del termine stesso, rafforzando, anche sotto tale profilo, l'efficacia degli strumenti penali di contrasto all'evasione fiscale.

In merito al ricorso a forme di sanatoria o condono, premesso che allo stato non sono allo studio misure ricollegabili al cosiddetto « condono », l'Amministrazione finanziaria, ritiene opportuno richiamare al riguardo la sentenza emanata in ambito comunitario il 17 luglio 2008, causa C. 132/06 Commissione contro Repubblica Italiana, confermata dalla sentenza 11 dicembre 2003, causa C. 174/07, Commissione contro Repubblica italiana, che ha sancito che, introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e, richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, viene rimessa in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta determinando sì una violazione del diritto comunitario.

Per quanto riguarda, infine, la previsione di un prelievo straordinario sulle transazioni effettuate con i cosiddetti « paradisi fiscali » richiamate dall'interrogante, si fa presente che il tema dell'introduzione di un'imposizione come quella di cui trattasi – peraltro posto in termini più ampi – è attualmente oggetto di una mirata iniziativa da parte delle autorità comunitarie. Si fa riferimento, in particolare, alla Proposta di Decisione sul sistema delle risorse proprie dell'Unione Europea, presentata dalla Commissione Europea quale parte di un pacchetto di proposte relative al quadro finanziario pluriennale e al sistema delle risorse proprie per il periodo 2014-2020. Gli obiettivi della Proposta della Commissione sono, essenzialmente, la semplificazione della contribuzione da parte degli Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi correttivi. Si fa pertanto pieno utilizzo dello strumento fornito dall'articolo 311, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai sensi del quale il Consiglio è legittimato ad istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere categorie esistenti. Invero, secondo la Commissione, la riforma del sistema delle risorse proprie può, nel contempo, giocare un importante ruolo negli sforzi di consolidamento di bilancio che tutti i Paesi membri stanno affrontando, e ripristinare il collegamento tra risorse proprie e politiche europee.

Ciò posto la suddetta Decisione della Commissione – oltre ad intervento sull'IVA, che costituisce uno dei pilastri tradizionali, delle risorse proprie – individua una nuova risorsa propria rappresentata dalla tassazione delle transazioni finanziarie (*Financial Transaction tax* - FTT). La struttura e l'aliquota dell'imposta saranno definite da un'apposita proposta legislativa che sarà presentata dalla Commissione Europea nel prossimo autunno.

Della FTT si segnala la peculiare modalità di prelievo che la Commissione Europea sembrerebbe ipotizzare per essa. In particolare la Commissione appare intenzionata a servirsi delle *trading platform*

esistenti presso le Borse comunitarie quale luogo presso cui effettuare la riscossione dell'imposta sulle transazioni finanziarie garantendo tosi un elevato grado di semplificazione nell'acquisizione delle entrate destinate a finanziare il *budget* comunitario.

In merito alla richiesta di introduzione di ulteriori misure di contrasto al riciclaggio e di inibizione per i gruppi finanziari ad operare nei Paesi cosiddetti *black list*, gli Uffici del Dipartimento del Tesoro ritengono opportuno segnalare che il legislatore italiano può porre divieti nei confronti di operatori economici che, sebbene italiani, abbiano la sede nei cosiddetti « paradisi fiscali ». Diversamente, non apparirebbe ragionevole introdurre inibizioni per operatori italiani aventi sede in Italia, il cui assetto proprietario e sociale e la cui situazione reddito-patrimoniale sono, pertanto, conoscibili.

Peraltro, per tali ultimi operatori appaiono comunque applicabili le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie, internazionali e nazionali, operate nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che sanciscono l'obbligo per i soggetti passivi Iva di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list*.

Il legislatore, inoltre, può introdurre divieti ed obblighi dichiarativi di varia natura per gli operatori italiani che fittiziamente facciano risultare la propria sede in Paesi *black list*, con l'evidente finalità di sottrarsi agli obblighi tributari e agli adempimenti anche in materia di trasparenza richiesti dalla normativa per il contrasto al riciclaggio.

In tal senso, il legislatore si è già mosso efficacemente attraverso l'emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In particolare, l'ultima norma citata impone agli operatori economici aventi

sede nei Paesi *black list* un obbligo di disclosure circa la propria struttura societaria, al fine di ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per partecipare al delicato settore delle gare d'appalto pubbliche e fruire, pertanto, di risorse dell'erario pubblico.

Infine, per quanto concerne l'asserzione dell'Onorevole interrogante relativa alla contrarietà del Governo all'introduzione della cosiddetta tassazione patrimoniale, giova rilevare che l'adozione di tale misura implica decisioni di contenuto prettamente riservato all'Autorità politica che, pertanto, investono il Governo nella sua collegialità.

Al fine di una mera ricostruzione della problematica relativa all'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'imposizione patrimoniale si fa presente che tale imposta non grava su un flusso di ricchezza (ad esempio quello che si manifesta in un anno) ma su uno stock. L'imposta patrimoniale può essere:

reale (o speciale), quando incide su una singola componente della ricchezza del contribuente, come, ad esempio, quella immobiliare o quella mobiliare;

soggettiva (o generale) quando grava su tutto il patrimonio detenuto dal soggetto (quindi, ad esempio, sia quello mobiliare sia quello immobiliare).

L'imposta può, inoltre, essere:

ordinaria: quando è versata con cadenza periodica ad esempio annuale;

straordinaria: quando il prelievo avviene una *tantum* per fronteggiare situazioni di emergenza.

L'aliquota di imposta è, di regola, contenuta e può essere sia fissa che progressiva.

In Italia, attualmente, non esiste un'imposta generale sul patrimonio; esistono, invece, alcune imposte che sono spesso considerate come patrimoniali speciali poiché colpiscono:

singoli cespiti patrimoniali; è il caso dell'ICI;

il trasferimento a titolo gratuito; è il caso dell'imposta sulle successioni e donazioni (abolita nel 2001 e reintrodotta nel 2007);

il trasferimento a titolo oneroso di immobili; è il caso dell'imposta di registro. In passato, però, l'ordinamento giuridico italiano ha conosciuto imposte patrimoniali, sia ordinarie che straordinarie.

Il RD n. 494 del 1920 e il RDL n. 78 del 1922 istituivano un tributo straordinario sul patrimonio delle persone fisiche rateizzato in 10 o 20 anni, con una progressività continua basata su quella dell'imposta complementare sul reddito.

La legge n. 100 del 1940 istituiva un'imposta ordinaria sul patrimonio delle persone fisiche, delle società e degli enti di qualsiasi specie.

Il DL n. 1131 del 1947 istituiva un'imposta straordinaria sul patrimonio che era progressiva sul patrimonio netto delle persone fisiche e proporzionale sul patrimonio netto delle società.

Nel 1992 fu istituita l'imposta e l'imposta straordinaria sugli immobili con il Dl n. 333 del 1992.

Il dibattito sulla tassazione patrimoniale in Italia si articola, innanzitutto, sul tentativo di introdurla con la riforma della prima metà degli anni '70 del secolo scorso. Il tentativo fallì poiché si ritenne che la tassazione della base patrimoniale poteva equivalere alla tassazione del reddito di capitale. Dopo tale momento nei confronti dell'imposizione patrimoniale è prevalso un atteggiamento di ostilità (Cosciani C., Stato dei lavori della Commissione per la riforma tributaria, 1964).

Il dibattito teorico ha, comunque, evidenziato sia gli aspetti positivi dell'imposizione patrimoniale (quali, ad esempio, la sua capacità di completare la tassazione sul reddito, in conformità al criterio della capacità contributiva, e la sua capacità di attuare il principio della progressività del sistema tributario, discriminando il reddito da capitale rispetto a quello da lavoro) sia gli aspetti negativi (quali, ad esempio, gli effetti distorsivi sull'allocatione intertemporale del risparmio e sulle decisioni di investimento nonché i costi di gestione del tributo per la PA e di compliance per i contribuenti poiché la determinazione degli imponibili a valori effettivi è difficoltosa e imprecisa).

## ALLEGATO 4

**5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta che, in merito alla disciplina del regime della cedolare secca sugli affitti, introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state rilevate incertezze applicative che non risultano chiarite anche a seguito della emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare 1° giugno 2011, n. 26.

In particolare, l'Onorevole interrogante rileva diverse criticità in ordine agli aspetti sanzionatori connessi alla tardiva registrazione del contratto di locazione; agli adempimenti relativi alla comunicazione che il locatore è tenuto ad inviare al conduttore per la rinuncia agli aggiornamenti del canone e, infine, chiede delucidazioni in merito all'applicazione della

disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto legislativo, secondo cui la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, inclusa la denuncia di pubblica sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha riferito che le numerose e complesse questioni sollevate dall'Onorevole interrogante richiedono approfondimenti non esperibili nell'immediato.

Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione finanziaria esaminare compiutamente le problematiche rappresentate al fine di procedere alla emanazione di un documento di prassi che fornisca i necessari chiarimenti, come sollecitato dall'interrogante.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i> ) .....	57
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	63

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	58
Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	59

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
Sui lavori della Commissione .....	61

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

#### **La seduta comincia alle 9.15.**

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**Nuovo testo C. 4274 Governo.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, che illustra (*vedi allegato*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere del relatore, considerato che ritiene il provvedimento in esame sì positivo nello spirito di fondo, finalizzato a mettere

ordine nella materia, ma da perfezionare nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea, in particolare, l'importanza delle previsioni sui codici etici e la razionalizzazione della spesa. Osserva peraltro, più in generale, che sarebbe stato opportuno adottare una legge-quadro, conferendo poi delega al Governo sui singoli aspetti di natura più tecnica. Condivide, infine, l'osservazione contenuta nel parere di chiarire la previsione recata dall'articolo 10, comma 2, lettera *a*), anche in relazione ad un eventuale ampliamento ai massofisioterapisti.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (Lnp) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.**

**Atto n. 392.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ricorda, in via preliminare, che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. La legge di stabilità 2011 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel cap. 1270, in euro 87.872.477. Per effetto di accantonamenti di bilancio disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 9.099.499, risultano disponibili euro 78.772.978.

Aggiunge che lo schema di direttiva in esame è suddiviso in tre sezioni, indicanti: gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le relative caratteristiche; i criteri generali per la ripartizione delle somme; il riparto e le modalità di gestione delle somme. Nella sezione 1 dello schema sono individuati 8 obiettivi. Essi riguardano: l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei piani dell'offerta formativa (P.O.F.); la formazione e il sostegno all'innovazione; la scuola digitale; il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole paritarie; l'integrazione scolastica degli alunni con handicap, ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*, e degli alunni in regime di istruzione domiciliare; l'istruzione post-secondaria, l'istruzione degli adulti e i programmi di istruzione-formazione-lavoro; la valutazione degli apprendimenti; la promozione, il sostegno e la documentazione dell'innovazione. La sezione 2 dello schema di direttiva in esame evidenzia che le somme sono ripartite in maniera differenziata in relazione alla natura degli interventi e allo sviluppo di progetti nazionali già avviati. Limitatamente al riparto fra singole istituzioni si considerano anche parametri oggettivi. Sottolinea che la sezione precisa, inoltre, che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del POF

e delle attività di aggiornamento. L'importo complessivo dei fondi – che saranno assegnati dalla competente Direzione generale del MIUR – sarà ripartito in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Agli uffici scolastici regionali (USR), d'intesa con l'Amministrazione centrale, e anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia, è affidato il monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche. Saranno oggetto di monitoraggio anche le iniziative attivate dall'Amministrazione centrale e dagli USR. Precisa infine che la sezione 3 dello schema di direttiva in esame suddivide la somma tra le varie finalità.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, auspicando che la Commissione possa esprimere un parere condiviso fra tutte le forze politiche.

**Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

**Atto n. 393.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame reca i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia. Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che l'articolo 1, comma 24, della legge di stabilità 2011, legge n. 220 del 2010) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per un importo pari ad euro 800 milioni per il 2011 ed euro 500 milioni annui a decor-

rere dal 2012, destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016. A tal fine, ha disposto l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ha, altresì, disposto che alle chiamate in questione non si applica la disciplina sul *turn over* del personale universitario dettata dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, n. 133 del 2008. Successivamente, l'articolo 29, comma 9, della già citata legge n. 240 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, indicandole in una quota non superiore ad euro 13 milioni per il 2011, euro 93 milioni per il 2012, euro 173 milioni a decorrere dal 2013. La medesima disposizione ha altresì precisato che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, comma 6, della stessa legge. Quanto all'aspetto procedurale, ha disposto che l'utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Per l'adozione di tale atto non ha fissato un termine, né ha indicato gli anni di riferimento che erano individuati dalla legge di stabilità nel periodo 2011-2016.

Rileva quindi che lo schema di decreto ministeriale dispone in merito all'utilizzo della quota parte fino al massimo di 13 milioni di euro del FFO riservata per il 2011 alla chiamata di professori di seconda fascia dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010; quantifica il corrispondente onere a regime in 78 milioni di euro a decorrere dal 2012; indica i criteri di riparto della somma fra le università statali e ribadisce i requisiti necessari ai fini della chiamata. In base al comma 1 dello schema in esame, i criteri per la ripartizione fra le università statali del finanziamento relativo al 2011 sono due. Il

primo, collegato all'incidenza delle spese per il personale, è condizione per l'accesso al finanziamento; il secondo, basato su indicatori di qualità, è, invece, determinante ai fini della misura del finanziamento assegnato. In particolare, quanto al primo criterio, sono destinatari dell'intervento gli atenei che non hanno superato il limite massimo dell'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell'ateneo, determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e), della citata legge n. 240. Evidenzia che, poiché la delega relativa alla determinazione del limite massimo prima esplicitato deve ancora essere esercitata (il termine scade il 29 gennaio 2012), lo schema di decreto in esame, proprio per evitare che ciò possa ritardare i tempi o precludere l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per il 2011, prevede che, nelle more, si faccia riferimento agli atenei che hanno rispettato le prescrizioni sul contenimento delle spese fisse per il personale stabilite dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo del 90 per cento dei trasferimenti statali a carico del FFO. Tali disposizioni normative – come chiarisce la stessa relazione tecnico-illustrativa – saranno superate dal nuovo sistema di calcolo dell'incidenza dei costi del personale.

Aggiunge quindi che il riparto delle risorse è effettuato in misura proporzionale al risultato (in termini di peso percentuale) conseguito dagli atenei a seguito dell'applicazione dei criteri e degli indicatori elencati nell'allegato 1, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del FFO per il 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 10 novembre 2008, n. 180. Il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo ribadisce quanto già indicato dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 in ordine alla circostanza che le risorse sono utilizzate per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure indicate dagli articoli 18 e 24, comma 6,

della stessa legge. Il secondo periodo del comma 2 ribadisce che le chiamate effettuate sulla base del piano straordinario si pongono al di fuori della normativa vigente in materia di *turn over* del personale universitario di cui al citato articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. Precisa, inoltre, che, qualora la chiamata interessi personale già in servizio a tempo indeterminato presso la stessa università, il passaggio al ruolo degli associati non comporta economie da cessazione computabili ai fini delle assunzioni di cui allo stesso articolo 66. Il comma 3 dello schema in esame richiama il contenuto dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010, secondo cui ai fini dei procedimenti di chiamata, l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge (ossia, 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti), nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 (5 anni decorrenti dal conseguimento dell'idoneità).

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, auspicando che la Commissione possa esprimere un parere condiviso fra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.**

**Nomine nn. 121 e 122.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo, vertente sulla stessa materia, verrà svolto congiuntamente. La Commissione procederà quindi distintamente alla votazione delle proposte di parere formulate dal relatore.

In sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Segnala che il Centro sperimentale di cinematografia svolge delle funzioni fondamentali sia in materia di ricerca di sperimentazione sia in materia di produzione. Sottolinea inoltre che i candidati proposti posseggono i requisiti per essere nominati nel consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia. In considerazione dell'elevato profilo culturale e professionale di tali personalità e delle loro comprovate capacità organizzative, propone quindi di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in esame.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe GIULIETTI (Misto), pur apprezzando le designazioni proposte per le nomine, preannuncia l'intenzione di non esprimere il voto su alcuna proposta di parere prima che il ministro Galan completi la sua audizione dinanzi alla Commissione, interrotta prima della pausa

estiva dei lavori, al fine di acquisire una informativa generale sugli indirizzi governativi del settore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svolto nella seduta di ieri, tutti i rappresentanti, compreso il collega Giulietti, hanno concordato sulla necessità di completare al più presto l'audizione del ministro Galan, pur definendo un calendario dei lavori per l'esame dei provvedimenti in titolo che ne preveda la conclusione nel corso della prossima settimana, indipendentemente dal prioritario svolgimento della citata audizione. Segnala, inoltre come i soggetti proposti dal ministro Galan quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sono stati in realtà designati dai governatori Cota e Formigoni.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con il collega Barbieri, prende atto che rispetto alle decisioni assunte ieri il collega Giulietti sta rappresentando un fatto nuovo. Invita quindi il deputato Giulietti a fornire precisazioni al riguardo.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) precisa, al riguardo, come la sua richiesta di completare l'audizione del ministro Galan non è animata da alcuno spirito polemico, nella specie con riguardo alle nomine proposte, mirando semplicemente ad ottenere una informativa generale sugli indirizzi governativi relativi al settore del cinema e alla Biennale di Venezia.

Valentina APREA, *presidente*, osserva dunque come il completamento dell'audizione del ministro Galan, pure auspicata da tutta la Commissione quanto prima possibile, non è quindi pregiudiziale alla votazione sulle nomine proposte.

Manuela DI CENTA (PdL) intende informare i colleghi della Commissione che

la proposta di regolamento in materia di licei sportivi è stata approvata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Ricorda, al riguardo, come tale proposta di regolamento sia frutto del lavoro della Commissione e della successiva collaborazione con il competente ministero. Segnala, quindi, come con tale proposta inizino finalmente ad essere oggetto di formazione scolastica superiore le discipline sportive, anche al fine dell'acquisizione delle nuove competenze professionali richieste dall'Unione europea nel qua-

dro dell'attuazione del programma « Europa 2020 ».

Valentina APREA, *presidente*, apprezza l'innovazione regolamentare segnalata dalla collega Di Centa, che costituisce un nuovo strumento di eccellenza del sistema scolastico e sportivo italiano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo, recante « Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

premessi che:

il disegno di legge in titolo crea le premesse per l'adozione di ulteriori e più significative misure volte a garantire nell'ambito della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati;

l'articolo 1, comma 2, lettera *m*) delega il Governo a individuare i criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati;

l'articolo 2 individua la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'am-

bito dei fondi destinati per la ricerca finalizzata, prevedendo al comma 2, la possibilità di trasferire le risorse del progetto presso la struttura in cui i predetti ricercatori iniziano una nuova attività. Con decreto ministeriale sarà individuata anche le modalità per consentire tale possibilità, garantendo la compatibilità con eventuali nuovi rapporti di lavoro instaurati dai ricercatori destinatari dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti;

l'articolo 9 si limita a superare un'incongruenza in materia di accesso al Servizio sanitario nazionale per gli odontoiatri, ritenendo non più necessario il requisito della specializzazione;

per quanto di competenza, rilevato che:

a) per l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), l'istituzione dei Master universitari rientra nell'autonoma competenza degli Atenei ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Relativamente ai criteri per l'istituzione di un percorso formativo professionalizzante, sarebbe necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale. La lettera *l*) del medesimo precitato comma non specifica il tipo di percorso formativo che si intende disciplinare, tenuto conto che con la procedura di cui all'articolo 17, comma 95 della Legge n. 127 del 1997, il MIUR può definire lauree, lauree magistrali o specializzazioni, ossia corsi di studio, la cui istituzione da parte delle Università comporterebbe comunque

nuovi oneri per i necessari requisiti di docenza e strutture;

*b)* con riguardo all'articolo 2, comma 2, tra gli enti che svolgono ricerca, previsti all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, rientrano anche le Università;

*c)* la previsione di cui all'articolo 9, secondo cui per gli Odontoiatri non sia più necessario il requisito della specializzazione per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, crea disparità con le altre figure professionali quali, ad esempio, medici, biologi e farmacisti, ai fini dell'accesso alla Dirigenza nel comparto sanitario;

*d)* la previsione dell'articolo 10, comma 2, lettera *a)* parrebbe consentire a infermieri e fisioterapisti la possibilità di svolgere presso le farmacie attività di analisi attualmente svolte da altre figure professionali dell'area sanitaria, come i tecnici di laboratorio biomedico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, per fissare i criteri per l'istituzione di un percorso formativo professionalizzante, si aggiunga la dizione finale: « da disciplinare con Decreto interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero della Salute. »;

2) si elimini l'articolo 9, poiché l'eventuale eliminazione delle suddette specializzazioni, riordinate con il Decreto Ministeriale 31 luglio 2006, è già prevista all'articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale n. 270 del 2004;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di chiarire la previsione recata dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Provincia di Livorno e della Provincia di Grosseto in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale .....

65

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 settembre 2011.*

**Audizione di rappresentanti della Provincia di Livorno e della Provincia di Grosseto in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 settembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 13.55.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172-1016-2843-3117-A .. 67

### **COMITATO DEI NOVE**

*Giovedì 15 settembre 2011.*

**Commercializzazione del metano per autotrazione.  
Testo unificato C. 2172-1016-2843-3117-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle  
9.45.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	72

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.**

**Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.** (Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Amalia SCHIRRU (PD), anche sulla base dei contenuti della relazione introduttiva che ha avuto luogo nella precedente seduta, ritiene che il testo in esame

– sul quale il suo gruppo manifesta un orientamento sostanzialmente positivo – possa essere idoneo a garantire i diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, favorendone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, in attuazione dei principi fondamentali della legge n. 104 e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 della Carta costituzionale in tema di eguaglianza sostanziale. Preso atto, peraltro, che il provvedimento in esame richiederà un futuro intervento normativo di attuazione, auspica che il Governo ed i Ministeri interessati possano indirizzare gli enti locali e le regioni ad attuare politiche tese alla diagnosi precoce presso le strutture sanitarie pubbliche e a valorizzare il lavoro delle diverse professionalità interessate, attraverso lo svolgimento di un'adeguata attività di educazione e formazione in grado di coinvolgere sia gli interpreti tradizionali sia gli altri opera-

tori, che possono anche facilitare l'utilizzo di nuove tecniche di comunicazione.

In conclusione, nell'augurarsi che il relatore possa predisporre una proposta di parere che accolga le questioni testé rappresentate, conferma comunque un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Michele SCANDROGLIO (PDL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), nel cui ambito dichiara di avere inteso recepire il significato delle considerazioni appena svolte dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.**

**Testo unificato C. 627 Binetti e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Maria Grazia GATTI (PD), riprendendo talune considerazioni già svolte dai rappresentanti del suo gruppo nell'ambito della Commissione di merito, richiama la necessità di espungere dal testo unificato in esame il riferimento al *burqa* e al *niqab* (anche se tale riferimento è stato inserito a mero titolo esemplificativo), in quanto questo potrebbe configurarsi, a suo avviso,

come un atto fortemente discriminatorio, considerata l'esistenza di altre forme di occultamento del volto attuate per motivi religiosi, che tuttavia non vengono citate all'interno del provvedimento.

Pur comprendendo le ragioni di sicurezza pubblica sottese al testo in esame, paventa inoltre il rischio che le disposizioni appena richiamate – adottate con l'obiettivo di produrre una sorta di « integrazione forzata » di taluni stranieri – possano in realtà produrre un effetto perverso, in quanto suscettibili di pregiudicare una vera integrazione di quelle donne che, costrette dai propri coniugi ad indossare determinati indumenti atti ad occultare il volto, saranno indotte – in virtù del divieto disposto dal provvedimento in titolo – a rimanere a casa e ad astenersi dallo svolgere le normali attività quotidiane.

Per tali ragioni, fa presente che il suo gruppo – ove non fosse soppresso il riferimento alle predette tipologie di indumenti – non potrà che esprimere un giudizio negativo sul testo unificato in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario eliminare dal testo unificato in esame qualsiasi riferimento a specifiche modalità di occultamento del volto messe in atto per motivi culturali o religiosi, al fine di evitare interventi normativi di carattere discriminatorio a scapito di taluni gruppi etnici. Auspica, altresì, la soppressione della norma volta a precludere l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è stato condannato per il reato di costrizione all'occultamento del volto, sanzione – a suo avviso – eccessivamente punitiva e inutile, atteso che per soddisfare le esigenze di pubblica sicurezza sarebbe sufficiente rimandare alle disposizioni, già vigenti, del Codice civile. Ritiene, pertanto, opportuno (in linea con quanto esposto dal relatore nel suo intervento introduttivo) delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei « motivi professionali » che consentono la deroga al divieto di occultamento del volto, elencando le

singole attività lavorative e professionali interessate.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente negativa sul testo in esame, facendo notare che esso tende ad una « integrazione coattiva » degli immigrati e contiene disposizioni inutili e addirittura dannose per la convivenza civile.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel far notare che il riferimento al *burqa* e al *niqab* contenuto nel testo in esame ha un valore esclusivamente esemplificativo, osserva che la disposizione in questione mira ad una reale integrazione degli stranieri nella società e non sembra suscettibile di produrre effetti negativi per la convivenza civile. Giudica, dunque, infondati i timori manifestati da taluni esponenti del gruppo del Partito Democratico, invitando l'opposizione ad evitare interpretazioni estremizzate e forzate del testo unificato, secondo le quali sarebbero addirittura in discussione i diritti delle donne. Ritiene, peraltro, corretto precludere l'acquisto della cittadinanza a chi è stato condannato per il reato di costrizione all'occultamento del volto, osservando che il rispetto dei valori e delle regole della collettività costituisce il presupposto necessario per qualsiasi tipo di integrazione sociale e, quindi, anche per la richiesta di divenire cittadino di un Paese ospitante.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, soffermandosi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso – a più riprese sollevato nel corso del dibattito – osserva che tale questione compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito e, pertanto, non può che essere affrontata in quella sede: nel proprio parere, dunque, la XI Commissione potrebbe soltanto sottolineare la propria incompetenza ad intervenire sul merito di tale disposizione. Concentrandosi, pertanto, sui profili di diretto interesse della Commissione, fa presente di avere predisposto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), diretta ad accogliere le considerazioni svolte in relazione al problema dei giustificati motivi – di natura professionale – che consentono l'esonero dal rispetto del divieto di occultamento del volto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 4207 – approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato – recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XII Commissione;

rilevato che il provvedimento in esame intende garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese;

preso atto che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito sembrerebbe rappresentare una sintesi accettabile per la soluzione delle diverse e rilevanti questioni in gioco e, in particolare, della disciplina delle modalità di riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), dell'acquisizione e dell'uso della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde, della ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace degli impianti acustici necessari per la comunicazione;

osservato che, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, l'articolo 2, nel disciplinare le modalità di applicazione del provvedimento, prevede opportunamente che i relativi regolamenti di attuazione determinino, tra l'altro, i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte nell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario;

preso atto che in fase attuativa tutte le misure utili a promuovere il lavoro delle diverse professionalità interessate potranno avere effetti positivi se il Governo indirizzerà le regioni ad attuare politiche tese alla diagnosi precoce presso ogni struttura pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

sotto il profilo della ottimizzazione del lavoro, pur tutelando le professionalità degli interpreti impiegati per la LIS, occorre altresì che la Commissione di merito possa individuare un adeguato percorso di valorizzazione degli stenotipisti e delle ulteriori professioni che, tra l'altro, possono sostenere le nuove tecnologie al servizio delle persone sorde.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti e abb.)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento in esame intende sostanzialmente fare chiarezza, per ragioni di ordine pubblico, sulla disciplina applicabile in tema di riconoscibilità delle persone e di mezzi per l'occultamento del volto;

preso atto, in particolare, che il testo unificato fissa il divieto di celare o travisare il volto (o comunque rendere difficile il riconoscimento personale) in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale;

osservato che l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2 contempla — anche in presenza di « motivi professionali », oltre che nelle ipotesi previste da disposizioni legislative o da regolamenti — un giustificato motivo per derogare al predetto divieto;

preso atto, pertanto, che la richiamata disposizione sembra consentire l'uso

di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato, senza tuttavia fornire un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, giustificare il superamento del divieto previsto;

ritenuto non opportuno, per quanto di competenza della XI Commissione, soffermarsi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso, che compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito, non investendo questioni di natura lavorativa o professionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei « motivi professionali » che consentono la deroga al divieto di cui in premessa, eventualmente elencando le singole attività lavorative e professionali interessate ovvero rinviando, per la loro puntuale individuazione, ad un apposito atto di natura regolamentare.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	73
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovi emendamenti del relatore</i> ) .....	82

##### SEDE CONSULTIVA:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358 cost. Governo, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	77
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale. C. 4566 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i> ) .....	78
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	81
ALLEGATO 3 ( <i>Ulteriori emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i> ) .....	87

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma**

**degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**  
**Nuovo testo C. 4274 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge n. 4274, quale risultante dagli emen-

damenti approvati, sono pervenuti, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, nulla osta della VI Commissione, parere favorevole della XI Commissione, parere favorevole con condizione della XIV Commissione e parere favorevole con condizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La II e la VII Commissione sono convocate questa mattina per l'espressione del parere.

La X Commissione ha invece inviato una lettera in cui fa presente che non procederà all'espressione del parere, in quanto durante il dibattito è stato segnalato che le disposizioni concernenti la riforma degli ordini delle professioni sanitarie vanno a sovrapporsi ad altri provvedimenti riguardanti la riforma delle professioni regolamentate e non regolamentate, da tempo all'attenzione della II e X Commissione della Camera dei deputati, oltre che a provvedimenti riguardanti le professioni sanitarie, il cui esame è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Comunica, altresì, che il presidente della V Commissione ha trasmesso una lettera in cui invita la Commissione a introdurre alcune modifiche al testo, integrando le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'incarico di direttore scientifico degli IRCCS, chiarendo, tra l'altro, i criteri a cui fare riferimento per la determinazione del relativo trattamento economico.

Pertanto, il relatore ha predisposto alcuni emendamenti che, oltre a dare seguito alle indicazioni contenute nella lettera della V Commissione, recepiscono anche i pareri espressi sino a questo momento (*vedi allegato 1*).

Ultimato l'esame di tali emendamenti, l'ulteriore nuovo testo verrà nuovamente inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza. Poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 19 settembre, il mandato al relatore verrà deliberato nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra i suoi emendamenti, volti, come anticipato dal presidente, a recepire, in particolare, le indicazioni emerse dall'esame presso la V Commissione, nonché alcune delle condizioni e osservazioni contenute nel parere del Comitato per la registrazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva che si sono espresse sino a questo momento. Si riserva, peraltro, di presentare ulteriori emendamenti, al fine di recepire eventuali condizioni apposte al parere della V Commissione o ai pareri delle altre Commissioni convocate questa mattina per l'esame del provvedimento.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che non sono state recepite le condizioni apposte al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Invita, quindi, il relatore a rivalutare l'opportunità di recepire tali condizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la questione sollevata dalla collega Molteni potrà essere valutata dal relatore, anche al fine dell'eventuale presentazione di emendamenti, nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 2.100 e 2.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento 3.100, invita il relatore a valutare l'opportunità di riformularlo, precisando che il direttore scientifico degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico può ricoprire l'incarico di struttura complessa o esercitare l'attività libero-professionale, purché entrambe le attività siano svolte nell'ambito del medesimo Istituto.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 3.100 nel senso proposto dalla collega Miotto (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla definizione del rapporto di lavoro del direttore scientifico come « esclusivo ».

Il ministro Ferruccio FAZIO chiarisce che, sotto il profilo tecnico, è corretto definire « esclusivo » il rapporto di lavoro del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la compatibilità con gli incarichi e le attività indicati dall'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100 (*nuova formulazione*), 4.100, 6.200, 6.201 e 6.202 del relatore.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'emendamento 6-*bis*.100 del relatore, dichiara di aver ricevuto, al pari di molti altri parlamentari, una missiva nella quale si contesta la sottoposizione dei biologi alla vigilanza del Ministero della salute. Auspica, al riguardo, che i contenziosi che da tempo contrappongono parti diverse della categoria, testimoniati anche da questa lettera che critica quanto molti biologi chiedono invece da tempo, possano finalmente venire superate.

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le norme contenute nell'articolo 6-*bis* e la più generale disciplina delle professioni, con particolare riguardo all'inserimento di biologi e psicologi tra le professioni sanitarie, che vengono escluse dalla liberalizzazione.

Vincenzo D'ANNA (PT) annuncia il deposito agli atti della Commissione di un voluminoso carteggio da cui emerge chiaramente come le posizioni espresse nella lettera citata dalla collega Pedoto non

siano rappresentative della categoria dei biologi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi intervenuti sul fatto che l'emendamento in esame non modifica sostanzialmente le disposizioni già contenute nell'articolo 6-*bis* sull'ordine dei biologi. Li invita, pertanto, ad affrontare la questione, qualora lo ritengano opportuno, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6-*bis*.100, 7.100, 7.101, 8.100, 12-*bis*.100, 12-*bis*.101 e 13.100 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alla V Commissione per l'espressione del prescritto parere. Avverte, altresì, che sono nel frattempo pervenuti il parere favorevole con condizione della II Commissione e il parere favorevole con condizioni e osservazione della VII Commissione, che il relatore potrà valutare al fine della presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.**

**C. 4358 cost. Governo, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge costituzionale n. 4358, «Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo».

Il presente disegno di legge costituzionale è volto a introdurre nella Carta fondamentale alcune innovazioni dirette a fornire un solido ancoraggio costituzionale a una strategia politica e legislativa di promozione attiva e di rimozione degli ostacoli che oggi impediscono il pieno coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita economica, sociale, culturale e politica della nazione. Il tema dei giovani è già presente nella Costituzione, la quale, all'articolo 31, sancisce il principio della protezione dei giovani in quanto portatori di esigenze speciali, legate alla loro condizione anagrafica. Ma, naturalmente, l'approccio dei padri costituenti risentiva dello specifico contesto socio-economico nel quale furono stese le disposizioni della Carta. In quella fase storica, infatti, l'età giovanile in senso proprio si concludeva quando il ragazzo, uscendo dal proprio nucleo familiare, diventava adulto. Ciò spiega perfettamente la stessa formulazione letterale dell'articolo 31, il quale colloca il tema delle giovani generazioni all'interno dei principi generali in materia di protezione della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù, intendendo così proteggere la gioventù nella fase precedente a quella dell'ingresso a pieno titolo nella società come cittadino adulto.

Oggi, a oltre sessant'anni dall'adozione della Carta fondamentale, le politiche in favore delle giovani generazioni non possono in alcun modo ritenersi esaurite con l'adozione di misure di protezione in favore della gioventù nella sua dimensione eminentemente familiare, vista quale categoria sociale più debole. Tali politiche devono necessariamente riguardare anche misure di stimolo a una partecipazione attiva dei giovani alla vita della nazione e

di tutela dell'eguaglianza dei punti di partenza e dell'equilibrio generazionale, profili che rappresentano condizioni fondamentali per uno sviluppo armonico e durevole della società nel suo complesso.

La proposta del Governo si muove dunque nella consapevolezza che la nostra Costituzione è non solo sintesi del passato, ma soprattutto visione e progetto del futuro. La modernizzazione istituzionale del nostro Stato risponde anche alla necessità di reggere la competizione nei mercati globalizzati e di tutelare i diritti, specie quelli delle nuove generazioni e dei soggetti più deboli.

È fondamentale, infatti, che ogni cittadino si trovi nella condizione di poter esprimere le proprie potenzialità e capacità, affinché ognuno possa meglio contribuire alla crescita dell'intera nazione. A tal fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori che influiscono sulla loro vita quotidiana e che migliorano il loro benessere, ma anche e soprattutto promuoverne l'autonomia, la responsabilità e la partecipazione attiva.

Il primato del merito, correttamente inteso, non esaurisce il proprio significato nella tutela delle legittime aspettative di ciascuno a veder riconosciute le proprie competenze, abilità e attitudini, ma include, in un nesso inscindibile, anche le categorie della responsabilità e dei doveri di ciascun cittadino.

L'articolo 31-*bis* della Costituzione, di cui il disegno di legge del Governo propone l'introduzione, può quindi essere letto come un completamento della previsione del secondo comma dell'articolo 31. Il riferimento alla gioventù del secondo comma dell'articolo 31, infatti, sembra essere circoscritto nell'ambito della protezione della famiglia, con particolare riferimento al periodo dell'adolescenza. L'affermazione di una più ampia tutela del giovane all'interno dell'articolo 31-*bis* è quindi del tutto coerente e in piena continuità con i principi già contemplati dal testo costituzionale. L'obiettivo è ridare

centralità ai giovani nelle politiche che ciascun governo porta avanti, attraverso la promozione di azioni positive incentrate sul criterio del merito. Meritocrazia, certezza di riferimenti e tutele normative sono quindi le due leve su cui vuole fondarsi l'azione riformista del Governo e del presente disegno di legge, che tocca un tema centrale in un Paese ormai di stampo gerontocratico: quello delle nuove generazioni.

Condividendo le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, l'esigenza di salvaguardare il merito delle giovani generazioni, formula, infine, una proposta di parere favorevole, suggerendo l'opportunità, se non vi sono obiezioni, di procedere all'espressione del parere già nella seduta in corso, al fine di consentire alla I Commissione di concluderne l'esame più rapidamente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di non avere obiezioni a procedere immediatamente alla votazione del parere, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Infatti, pur condividendo le norme sull'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3, ritiene che l'articolo 1, su cui si incentra la competenza della Commissione, costituisca una vuota dichiarazione di principio, in contrasto con la situazione reale del Paese e con le politiche concretamente attuate dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, il 3 agosto scorso, è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che la V Commissione ha espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario. Pertanto, la Commissione può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che il provvedimento in esame ripropone il problema del sistema di controlli sull'acqua potabile e su quella da imbottigliamento. La questione è di notevole importanza, come conferma il recente dibattito sul tema più generale delle risorse idriche e sulla loro natura di bene comune, nonché al recente e, per il suo gruppo, insoddisfacente confronto svoltosi in Commissione sulla vicenda relativa al livello di arsenico presente nelle acque, rispetto alla quale la Commissione europea ha negato all'Italia la deroga per il consumo di acque potabile con alti contenuti di metalli pesanti nocivi, mentre il Governo ha innalzato il contenuto di arsenico consentito. La continua richiesta di deroghe rappresenta purtroppo una costante per l'Italia e denota la scarsa cura con cui vengono mantenuti i livelli infrastrutturali di prelievo delle risorse idriche. Venendo al merito del provvedimento in esame, rileva che esso sembra muoversi nella

giusta direzione al fine di assicurare la correttezza del rapporto tra fornitore del bene e utilizzatore dello stesso, ma non risulta sufficiente. È necessario, infatti, armonizzare il sistema dei controlli e definire, una volta per tutte, le responsabilità in ordine alla profilassi nel consumo di acqua. Lo schema di decreto si concentra su misure di tipo comunicativo e concorrenziale, mentre avrebbe dovuto incidere più profondamente sulla materia, con prescrizioni atte a garantire maggiori *standard* di sicurezza. Occorre, in particolare, un sistema informatizzato e automatizzato di monitoraggio delle acque, che le tecnologie disponibili consentono di realizzare a basso costo e con notevole efficienza. Ciò è previsto in numerosi progetti del Ministero della salute, ma con il provvedimento in esame non si fanno passi in avanti in questa direzione. In altri termini, è giusto ma non sufficiente difendere i consumatori; bisogna intervenire a difesa della qualità dell'acqua prima che essa venga imbottigliata per fini di lucro e, dunque, privatizzata. Bisognerebbe, altresì, assicurare una vigilanza più attiva da parte del Ministero della salute, laddove oggi l'intera materia viene delegata alle agenzie regionali di protezione ambientale. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sulla preoccupazione per gli investimenti negli acquedotti: all'indomani del recente *referendum*, occorre intervenire con una norma che garantisca le risorse sufficienti a realizzare tali investimenti, poiché solo in questo modo è possibile garantire la salubrità dell'acqua.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a tener conto, nel formulare la sua proposta di parere, delle numerose e puntuali osservazioni contenute nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, sebbene tale parere contenga anche proposte non condivisibili, come ad esempio quella relativa all'articolo 9, comma 3, si tratta, nel complesso, di un documento significativo, che offre molti spunti di riflessione. In particolare, invita il relatore

a considerare l'opportunità di fare proprie le osservazioni riferite agli articoli 6 e 22 dello schema di decreto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per gli utili spunti di riflessione, ritiene che le questioni sollevate dall'onorevole Miotto possano essere richiamate nella premessa alla sua proposta di parere. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale.**

**C. 4566 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Deliberazione di un conflitto di competenza).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4566, recante delega legislativa al Governo per la riforma fiscale e assistenziale. Prima di passare all'esame dei contenuti di nostra competenza, rileva che il provvedimento all'ordine del giorno reca rilevanti disposizioni

che rientrano pienamente negli ambiti di competenza della Commissione Affari sociali. In particolare l'articolo 10, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro due anni, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.

La citata norma di delega, basata sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, dovrà tener conto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo al contempo su tutto il territorio nazionale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera *m*), Cost.) unitamente al principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 Cost). La norma in esame è finalizzata alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza e alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociale.

Fa presente, poi, che il sistema previdenziale e assistenziale delineato dal provvedimento di delega in esame, riprendendo il quadro tracciato dalla legge n. 328 del 2000, opera attraverso l'attribuzione dei compiti ai diversi livelli di governo, fortemente responsabilizzati sull'utilizzo e il controllo delle risorse. In particolare, i livelli di governo considerati sono: le regioni, responsabili del servizio di indennità sussidiaria di accompagnamento alimentato dal fondo per l'indennità sussidiaria, a tal fine istituito e ripartito tra le stesse regioni, i Comuni, singoli ed associati, responsabili della gestione della carta acquisti (*social card*), per il tramite delle organizzazioni non profittevoli; l'INPS, quale soggetto erogatore dei contributi monetari in forma diretta, in coordinamento con regioni e comuni. L'INPS diviene inoltre responsabile della predisposizione di un archivio elettronico, condi-

viso con l'intera pubblica amministrazione, contenente i fascicoli relativi ai beneficiari delle prestazioni.

Osserva, quindi, che il disegno di riordino della legislazione in materia sociale intende superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni che caratterizzano un sistema che, nelle relazioni allegate al provvedimento, viene giudicato scarsamente efficace e non più sostenibile dal punto di vista finanziario. L'obiettivo dichiarato è quello di integrare i servizi socio-sanitari con i servizi del *welfare*. In particolare, la delega mira a riqualificare e integrare le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi; una definizione, come sottolineato dalle relazioni, che indica la finalità dell'intervento, mirato a superare un utilizzo improprio delle risorse e a frenare il dilagare delle contribuzioni monetarie dirette, prima fra tutte l'indennità di accompagnamento. Nel passaggio dal contributo economico a un sistema di servizi alla persona, viene fortemente promossa, attraverso la scelta del finanziamento prioritario, l'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali (volontariato, no *profit*, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative e imprese sociali), ove sussistano i requisiti di efficacia e convenienza economica.

La citata norma di delega indica quali principi e criteri direttivi degli interventi di riqualificazione e riordino della spesa sociale: la revisione degli indicatori di situazione economica equivalente (ISEE); il riordino dei criteri dei requisiti reddituali e patrimoniali per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali; l'armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno; la responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governi coinvolti con meccanismi inerenti al federalismo fiscale; l'istituzione per l'indennità di accompagnamento di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni; il trasferimento ai comuni del sistema carta acquisti; l'attribuzione all'INPS delle competenze relative all'eroga-

zione dei contributi monetari assistenziali diretti; la creazione di un archivio elettronico, predisposto dall'INPS e condiviso con l'intera pubblica amministrazione, contenente i fascicoli relativi ai beneficiari delle prestazioni.

Alla luce del quadro così delineato, facendo seguito a quanto già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che la Commissione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, deliberi di elevare conflitto di competenza, al fine di ottenere l'assegnazione del provvedimento in sede primaria, congiuntamente con la VI Commissione. A sostegno di tale proposta, fa presente che il contenuto della delega fiscale in parte è stato anticipato dalle due cosiddette manovre finanziarie estive e, quindi, permane nel disegno di legge in esame una parte consistente del contenuto, che incide in materie di indubbia competenza della Commissione, quali la parte socio-assistenziale, quella relativa agli ammortizzatori sociali e di sostegno, l'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, la carta acquisti ed altre importanti competenze da trasferire agli enti pubblici e previdenziali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di condividere le ragioni addotte dal relatore a sostegno della proposta di elevare un conflitto di competenza, di cui lei stessa si era fatta promotrice in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva, infatti, che con la recente manovra finanziaria, approvata ieri dalla Camera dei deputati, tramonta qualsiasi ipotesi di revisione delle aliquote IRPEF. La delega in materia assistenziale, pertanto, rappresenta attualmente la parte sostanzialmente più rilevante del provvedimento, di cui è necessario che la Commissione si occupi in sede primaria. Al riguardo, esprime comunque forti riserve sul contenuto dell'articolo 10, che è volto a ridurre di un terzo la spesa pubblica in favore dei disabili e di altri soggetti deboli. Nel complesso, viene portata avanti una concezione caritatevole

dell'assistenza, che costituisce uno storico arretramento della legislazione sociale in Italia.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime forti riserve sulle disposizioni di delega al Governo in materia assistenziale, che appaiono addirittura paradossali alla luce delle pesanti ripercussioni sulle prestazioni socio-assistenziali della manovra finanziaria appena approvata. Dichiara, peraltro, di condividere la proposta di elevare un conflitto di competenza, affinché la Commissione possa esaminare il provvedimento in sede primaria.

Carmino Santo PATARINO (FLpTP) dichiara di condividere la proposta di elevare un conflitto di competenza, per le ragioni ben illustrate dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di condividere l'impostazione delle misure contenute nell'articolo 10 del disegno di legge in esame, che appaiono in linea con gli obiettivi tradizionalmente perseguiti dal suo gruppo, si dichiara favorevole alla proposta di elevare un conflitto di competenza, al fine di ottenere l'assegnazione del provvedimento in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del regolamento, nel senso di richiedere che il disegno di legge in esame sia assegnato alle Commissioni riunite VI e XII.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**Nuovo testo C. 4274 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazione della V Commissione. Avverte, altresì, che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nel predetto parere della Commissione bilancio, nonché nei pareri della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (*vedi allegato 3*).

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati, auspicandone l'approvazione. Fa presente, altresì, di non aver ritenuto opportuno recepire le condizioni apposte al parere della VII Commissione, in quanto la prima si basa su presupposti non coerenti con la normativa vigente in materia di istituzione di percorsi formativi professionalizzanti, mentre la seconda fa erroneamente rinvio ad un decreto ministeriale che non ha previsto la soppressione della specializzazione, ma è intervenuto in

generale sul riordino della formazione. Peraltro, con l'articolo 9 del disegno di legge non si intende eliminare la specializzazione in odontoiatria, bensì escludere che per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale sia necessario il requisito della specializzazione, attualmente richiesto dalla vigente normativa concorsuale.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.105, 3.101, 3.102, 6.203, 6.204 e 13.101 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sul conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore onorevole De Nichilo Rizzoli di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.**

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

## ART. 1.

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;.*

**1. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Comitato nazionale non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.*

**1. 101.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.*

**1. 102.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: p) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire*

informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.

**1. 103.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sostituire le parole da: delle ordinarie risorse fino alla fine del comma con le seguenti: delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**1. 104.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.*

**2. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-

dificazioni da parte degli enti di ricerca, delle università, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, delle aziende ospedaliero-universitarie e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.

**2. 101.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

**3. 100.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale, purché entrambi siano svolti nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

**3. 100.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dei bilanci.*

**4. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto delle con le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto*

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE e delle;

**6. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;*

**6. 201.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;*

**6. 202.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 6-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).*

1. All'articolo 1, della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

« ART. 01. – (Categoria professionale dei biologi). – La categoria professionale dei biologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. – (Vigilanza del Ministro della salute). – Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi ».

3. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

« ART. 01. – (Categoria professionale degli psicologi). – 1. La categoria professionale degli psicologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

**6-bis. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole: Ministero della salute inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,;*

**7. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**7. 101.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Al comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica;*

**8. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 12-bis.

*Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie con le seguenti: nell'ambito delle*

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

**12-bis. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

**12-bis. 101.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 13.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: emanati con specifico regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliti con il regolamento di cui al comma 4,.*

*Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**13. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),  
esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Atto n. 379);

preso atto favorevolmente del parere espresso dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare sugli articoli 6, 16 e 22 dello schema di decreto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Al comma 2, lettera o), numero 3), dopo la parola: riassegnati, aggiungere le seguenti: , entro i limiti previsti dalla legislazione vigente.,*

**1. 105.** Il Relatore.

**ART. 3.**

*Al comma 1, capoverso « 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: trattamento economico, aggiungere la seguente: complesso.*

**3. 101.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso « 3-ter, dopo le parole: della salute, inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**3. 102.** Il Relatore.

**ART. 6.**

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: individuare fino a: nonché promuovere, con le seguenti: prevedere che le Federazioni nazionali raccolgano e aggiornino le norme deontologiche in un codice*

nazionale vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, individuando anche le relative responsabilità disciplinari, e promuovano.

**6. 203.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**6. 204.** Il Relatore.

**ART. 13.**

*Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**13. 101.** Il Relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02185 Cenni: Sull'assegnazione a giovani imprenditori delle aziende e dei terreni agricoli di proprietà pubblica o confiscati e sulla valorizzazione della relativa filiera, con particolare riferimento all'azienda di Suvignano (Siena) .....	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	92
5-04243 Cenni: Sulla presenza delle donne ai vertici degli enti agricoli .....	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-04774 Brandolini: Iniziative per contenere la diffusione del cormorano .....	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-04898 Bordo: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall' <i>Escherichia coli</i> , con particolare riferimento alla situazione della provincia di Foggia .....	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-05081 Bellanova: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall' <i>Escherichia coli</i> , con particolare riferimento alla situazione del Salento e della Puglia .....	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-04714 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura.	
5-04972 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura .....	90
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	97

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91
AVVERTENZA .....	91

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

**La seduta comincia alle 8.35.**

**5-02185 Cenni: Sull'assegnazione a giovani imprenditori delle aziende e dei terreni agricoli di proprietà pubblica o confiscati e sulla valorizzazione della relativa filiera, con particolare riferimento all'azienda di Suvignano (Siena).**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), nel rimarcare il ritardo – oltre due anni e mezzo – con il quale il Governo risponde all'interrogazione, si dichiara non soddisfatta della risposta. Ritiene infatti che, nonostante i conclamati intenti favorevoli al rilancio dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, a partire dalle dichiarazioni dell'allora ministro Zaia, il Governo non abbia in realtà prodotto fatti conseguenti a tali dichiarazioni.

Per quanto riguarda in particolare l'assegnazione e l'utilizzazione delle terre confiscate alla mafia, osserva che la domanda posta nell'interrogazione si riferiva proprio alla eventuale volontà del Ministero di intervenire in quella direzione, nella consapevolezza che la questione avrebbe ovviamente investito le competenze di altri Dicasteri. Ritiene infatti che un impegno del Governo in tale direzione potrebbe favorire la nascita e lo sviluppo di aziende agricole di qualità.

**5-04243 Cenni: Sulla presenza delle donne ai vertici degli enti agricoli.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD) manifesta il suo imbarazzo di fronte alla risposta fornita dal Governo, che non ha affrontato il quesito posto nella sua interrogazione. Fa presente, infatti, che essa era volta a conoscere il motivo per il quale nei vertici dei tredici enti agricoli di nomina governativa o ministeriale abbia trovato posto una sola donna e non affrontava affatto le questioni relative al personale.

Ritiene pertanto che il Governo non abbia voluto fornire una risposta al quesito, e non se ne sorprende.

**5-04774 Brandolini: Iniziative per contenere la diffusione del cormorano.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ZUCCHI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta e invita il Governo ad approfondire il tema dei danni causati dai cormorani alla fauna ittica, che rappresenta invece un problema reale, non trascurabile, che richiederebbe un'attenta valutazione, anche a cura degli istituti di cui si avvale il Governo. Osserva infatti che altri paesi, tra i quali la Svizzera, hanno proceduto a campagne di abbattimento per ridurre il numero dei cormorani, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente.

Il sottosegretario Roberto ROSSO assicura il suo interessamento sulla questione.

**5-04898 Bordo: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall'*Escherichia coli*, con particolare riferimento alla situazione della provincia di Foggia.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele BORDO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, innanzitutto perché essa giunge quattro mesi dopo il verificarsi dell'emergenza che ha interessato le imprese produttrici di ortofrutta, specialmente quelle pugliesi e in particolare quelle della provincia di Foggia, e poi per il fatto che non si prospetta alcun intervento in favore delle aziende agricole che hanno subito danni molto pesanti, anche alle esportazioni, quantificabili nella misura del 15 per cento di quanto veniva prodotto negli anni precedenti.

Fa inoltre presente che, accanto all'emergenza e ai danni che le imprese hanno subito, si devono aggiungere anche i danni subiti dall'alluvione del 2009 e del marzo 2011 che hanno determinato un aggravamento della situazione economica delle imprese agricole, ormai divenuta insostenibile.

Ritiene invece che il Governo avrebbe dovuto prendere atto della situazione e porvi rimedio attraverso l'adozione di ido-

nei provvedimenti e di investimenti per sostenere il settore agricolo, contribuendo a renderlo concorrenziale rispetto alle agricolture degli altri paesi.

**5-05081 Bellanova: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall'*Escherichia coli*, con particolare riferimento alla situazione del Salento e della Puglia.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo che, in ogni caso, esaminerà anche nel dettaglio.

Nel ribadire le preoccupazioni, già espresse dal deputato Bordo nella precedente interrogazione, relative alla grave situazione del settore agricolo pugliese, fa presente la particolare situazione di difficoltà delle aziende produttrici di angurie nel territorio salentino, che hanno subito danni per 20 milioni di euro, che hanno messo in ginocchio imprenditori e lavoratori. Ricorda infatti che il territorio salentino è zona di immigrazione di manodopera, ampiamente impiegata nella raccolta delle angurie.

Osserva infine che la risposta del Governo è sembrata alquanto burocratica e non pregnante rispetto alla situazione concreta, che vede le imprese in difficoltà per l'accesso al credito, indispensabile per l'avvio delle campagne di raccolta delle angurie che, attualmente, marciscono sui campi.

**5-04714 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura.**

**5-04972 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gaetano NASTRI (Pdl) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

**La seduta termina alle 9.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 397.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame provvede a ripartire per il 2011 uno stanziamento che originariamente ammontava a 2.453.000 euro, ma sul quale è stata accantonata e resa indisponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), una somma pari a 250.000 euro. Pertanto, le risorse nette da ripartire sono pari a 2.203.000 euro.

All'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la Nutrizione (INRAN) sono assegnati 1.638.156 euro, mentre all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) vengono attribuiti 462.044 euro. La restante quota, pari a 102.800 euro viene assegnata ad enti ed uffici internazionali che svolgono attività in materia di agricoltura.

La relazione illustrativa del provvedimento specifica che il contributo all'INRAN è destinato a coprire, seppure in maniera parziale, le spese di funzionamento relative agli stipendi del personale; lo stesso vale per l'INEA, che svolge, altresì, la funzione di organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA). Quanto al contributo agli organismi internazionali che operano in campo agricolo, la relazione specifica che si tratta di impegni vincolati da disposizioni legislative o da convenzioni internazionali.

Ricorda, infine, che allo schema di decreto in esame è allegata la documentazione sull'attività svolta da parte degli enti (INRAN e INEA) per i quali si prevede il contributo per il 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.*

*Atto n. 378.*

*Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).*

*Atto n. 125.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02185 Cenni: Sull'assegnazione a giovani imprenditori delle aziende e dei terreni agricoli di proprietà pubblica o confiscati e sulla valorizzazione della relativa filiera, con particolare riferimento all'azienda di Suvignano (Siena).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, precisa che uno degli obiettivi principali che il ministro Romano si è ripromesso di realizzare fin dal suo insediamento è quello di assumere iniziative normative e politiche per riportare i giovani alla terra in un contesto di redditività, sostenibilità e innovazione.

Con il ministro Tremonti, il ministro Romano ha già avviato un confronto in modo da effettuare una ricognizione preventiva delle terre demaniali coltivabili che potrebbero esser affidate in gestione pluriennale ai giovani, anche costituiti in cooperative, per il loro sfruttamento e con le garanzie che una parte della produzione sia acquistata dallo Stato.

Naturalmente, il Ministero sta effettuando le necessarie verifiche ordinarie per vedere come coordinare al meglio tale iniziativa con il federalismo regionale.

Devo tuttavia evidenziare che l'assegnazione dei terreni confiscati alla criminalità non rientra tra le competenze del Mini-

stero che rappresento, essendo la relativa gestione e destinazione demandata ad un commissario straordinario nominato dal Governo.

In ogni caso, nelle sedi opportune, si valuterà la possibilità di riesaminare la normativa per dare priorità, nell'assegnazione di questi beni, ai giovani agricoltori o agli aspiranti tali, avendo anche cura di valorizzarne la filiera di produzione.

Colgo comunque l'occasione per ricordare che in diversi piani di sviluppo rurale (PSR), per alcune misure, è stato riconosciuto un punteggio maggiore ai progetti presentati da giovani assegnatari di terreni confiscati. Tale scelta è stata approvata in sede di comitati di sorveglianza dei PSR, cui l'Amministrazione partecipa con un rappresentante.

Faccio, infine, presente che le vicende legate alla gestione dell'azienda agricola di Suvignano non rientrano tra le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04243 Cenni: Sulla presenza delle donne ai vertici degli enti agricoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda la presenza femminile nei vertici amministrativi dei vari enti collegati al Ministero che rappresento.

Al riguardo, vorrei anzitutto far presente che il rispetto della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne è stato sempre tenuto presente nell'ambito della Amministrazione, anche attraverso la diffusione di informazioni sui temi delle pari opportunità.

In particolare, per quanto riguarda le procedure concorsuali (sia interne che esterne) svolte nel triennio 2008-2010 evidenzio che, tra i membri delle 63 Commissioni costituite, il numero delle donne nominate è finanche superiore a quello dei colleghi di sesso opposto (153 donne e 128 uomini).

Tale politica è stata seguita anche nelle richieste di designazione inoltrate ad enti

esterni (richiamando l'attenzione sulla necessità di osservare le norme in materia di pari opportunità) e nella stesura dei vari bandi, con espresso riferimento e rinvio alla normativa in questione.

Colgo l'occasione per far presente che, anche nell'ambito della formazione dei dipendenti, è stata consentita la massima partecipazione di personale femminile alle proposte formative e che sono state poste in essere facilitazioni per l'utilizzo di determinate tipologie di orario in caso di specifiche situazioni di disagio da parte, soprattutto, del personale femminile.

Si è inoltre favorito il reinserimento lavorativo del personale rientrato dal congedo per maternità, da quello parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, attraverso l'affiancamento da parte del responsabile del servizio o da chi ha sostituito la persona assente.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04774 Brandolini: Iniziative per contenere la diffusione del cormorano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame riguarda la presenza di cormorani che, soprattutto nelle regioni del nord e centro Italia, metterebbero a repentaglio la sopravvivenza di specie ittiche presenti nelle acque interne, con conseguenti ripercussioni sull'economia delle relative aziende produttive.

Al riguardo, pur condividendo, in linea generale, che una consistente popolazione di cormorani possa ripercuotersi su determinati ambienti acquatici padani (soprattutto se artificiali o gestiti artificialmente), non altrettanto può dire per quel che riguarda gran parte dell'alveo padano o delle acque marine costiere alto-adriatiche, sostanzialmente per la carenza di adeguate conferme fornite dalla ricerca scientifica.

Tuttavia evidenzia che sul delta del Po, così come attestato dall'ISPRA, il cormorano non risulta presente quale specie nidificante.

In ogni caso, considerato che trattasi di zona individuata come area di importanza comunitaria di SIC e ZPS, l'eliminazione delle condizioni di idoneità del sito alla nidificazione di una specie non risulti un'opzione praticabile.

Altra, ovviamente, è la situazione nelle valli da pesca, per le tasche di allevamento e i tratti fluviali montani.

La vera minaccia per i popolamenti ittici fluviali italiani è rappresentata, piuttosto, dai prelievi idrici (collegati anche alla predazione, in quanto ne determina una maggiore vulnerabilità) e dalla diffusione di specie ittiche esotiche (dominanti a livello di composizione della dieta).

Ritengo, quindi, di poter escludere che la sola presenza di cormorani, seppur numerosi, possa avere conseguenze impattanti sul popolamento naturale delle risorse ittiche in questione.

Per quanto concerne, invece, le conseguenze che la fattispecie in esame può provocare sulle aziende produttive, evidenzio che la legislazione vigente consente di effettuare interventi di contenimento.

In particolare, considerata l'importanza degli *habitat* coinvolti, è possibile fare ricorso anche alle misure di compensazione per le aziende ittiche, attuabili mediante finanziamenti comunitari.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04898 Bordo: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall'*Escherichia coli*, con particolare riferimento alla situazione della provincia di Foggia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda le ripercussioni subite dal settore agricolo a seguito dell'ultima emergenza sanitaria che ha colpito la Germania.

Al riguardo vorrei evidenziare come l'Amministrazione che rappresento sia prontamente intervenuta coinvolgendo le parti interessate, le regioni ed AGEA, al fine di raccogliere le informazioni sullo stato della crisi e definire la posizione da sostenere in ambito comunitario per l'adozione di un apposito Regolamento per concedere misure eccezionali a favore del settore ortofrutticolo.

Infatti appena dopo l'adozione del regolamento comunitario n. 585 della Commissione del 17 giugno 2011, che ha reso disponibili risorse finanziarie per un ammontare complessivo di 210 milioni di euro a favore di produttori orticoli (associati o meno ad organizzazioni di produttori riconosciute), è stato emanato il decreto ministeriale n. 4442 del 20 giugno 2011 per adottare le disposizioni di competenza, anche in deroga a talune norme vigenti, per affrontare nel modo più efficace possibile lo stato di crisi, senza discriminazioni tra i produttori coinvolti.

In particolare, è stata prevista la possibilità di indennizzare, per il periodo

26 maggio-30 giugno 2011, i produttori di cetrioli, pomodori, lattughe, indivie ricce, scarole, peperoni e zucchine che ritirano il prodotto dal mercato o lo distruggono in campo, anche se per taluni di questi prodotti la vigente Strategia nazionale esclude l'accesso alle misure di mercato.

Peraltro, per differenziare le rese di produzione tra prodotto realizzato in campo e prodotto ottenuto in serra, al fine di consentire ai serricoltori di percepire, per il prodotto distrutto in campo, un livello indennità adeguatamente più elevato, il predetto decreto è stato modificato dal decreto ministeriale n. 4662 del 30 giugno 2011.

Mi preme porre in evidenza, inoltre, che stiamo procedendo anche all'aggiornamento della Strategia nazionale, al fine di inserire tutti i prodotti, oggetto della crisi in corso, tra quelli per i quali è possibile ricorrere alle misure di mercato finanziate dall'Unione europea.

Evidenzio, infine, di aver già sollecitato AGEA affinché definisca procedure urgenti per consentire l'immediato accesso alle misure del sostegno comunitario eccezionalmente attivate.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-05081 Bellanova: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall'*Escherichia coli*, con particolare riferimento alla situazione del Salento e della Puglia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda iniziative atte a fronteggiare o limitare ulteriori penalizzazioni per il settore agricolo pugliese delle angurie, ricordo che la normativa comunitaria relativa all'Organizzazione comune di mercato (OCM), per il settore dell'ortofrutta e limitatamente ai produttori associati ad organizzazioni riconosciute, mette già a disposizione specifici strumenti (ritiri dal mercato, promozione del prodotto, assicurazione del raccolto), nonché relative risorse, al fine di prevenire e gestire crisi mercantili come quelle rappresentate.

Colgo l'occasione per far presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto alla Commissione europea l'adozione di uno specifico provvedimento straordinario per fronteggiare la crisi in atto per pesche e nettarine (sul tipo di quello messo in campo per la gestione dell'emergenza da *Escherichia coli*); provvedimento che, qualora accolto, potrebbe contemplare l'eventuale estensione anche alle angurie.

## ALLEGATO 6

**Interrogazioni n. 5-04714 Nastri e n. 5-04972 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione n. 5-04714 si fa presente che l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), in qualità di organo di controllo ufficiale del Ministero che rappresento, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare.

L'attività di controllo è istituzionalmente improntata alla verifica della qualità merceologica degli alimenti e dei mezzi tecnici di produzione nonché all'accertamento della conformità delle produzioni agroalimentari alle relative norme di settore.

A titolo informativo, si riportano alcuni dati relativi alle operazioni effettuate nel 1° semestre di quest'anno. In particolare, sono state effettuate 15.730 ispezioni; gli operatori e i prodotti controllati sono stati, rispettivamente, 14.379 e 33.321 e si è proceduto ad oltre 500 sequestri totali, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Si sottolinea altresì che, al fine di rendere più efficace l'attività di controllo e assicurare il coordinamento fra le diverse strutture operanti in campo alimentare, presso l'ispettorato è operativo il Comitato tecnico Ispettorato – altri Organi di controllo che riunisce i rappresentanti del Comando carabinieri salute (NAS), dei Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia di Stato, del Comando carabinieri politiche agricole, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'AGEA.

Tale Comitato tecnico è stato creato proprio allo scopo di rafforzare e potenziare l'attività delle diverse Amministrazioni interessate effettuando azioni coordinate di particolare rilevanza, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni di controlli a carico degli stessi operatori del comparto alimentare.

Con riferimento all'interrogazione n. 5-04972, si ribadisce in generale l'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella lotta alla contraffazione dei prodotti alimentari, attraverso i propri organi ufficiali di controllo, tra cui l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L'ispettorato svolge in media ogni anno circa 30.000 ispezioni presso gli operatori, oltre a numerosi controlli di carattere documentale. Nello svolgimento dell'attività di istituto sono sottoposti a verifica mediamente circa 25.000 operatori e controllati 70.000 prodotti agro-alimentari. Oltre all'attività ispettiva vengono eseguite anche analisi chimiche di laboratorio che mediamente riguardano circa 9.000 campioni.

I risultati dell'attività svolta nel 2010 evidenziano come sul totale delle contestazioni ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2004, il 16 per cento ha riguardato principalmente alcuni prodotti « bandiera » del comparto agroalimentare, come gli ortofruttili freschi, i formaggi, le carni, i cereali e l'olio extravergine di oliva, mentre il 31 per cento ha riguardato usurpazioni, imitazioni o evocazioni di vini a DOP o a IGP.

Questi fenomeni fraudolenti appaiono sempre più complessi e in evoluzione ed è per questo che gli organi preposti al controllo devono coordinarsi quanto più possibile al fine di garantire una maggior efficacia dell'azione stessa.

A tal fine è allo studio l'attivazione di un Osservatorio permanente sul rischio di frode, con il compito di fornire informazioni utili all'individuazione dei fattori che aumentano il rischio di frodi nei vari settori e secondo quali motivazioni le stesse si manifestano.

La relativa banca-dati prevista, poi, si colloca all'interno di un progetto già avviato con il principale obiettivo di disporre, attraverso l'evoluzione dell'attuale sistema informativo, di uno strumento maggiormente efficace ed efficiente diretto a rafforzare e ottimizzare l'attività di controllo.

Peraltro, sempre in tema di coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte nei controlli in ambito agroalimentare, è operativo il già ricordato « Comitato tecnico Ispettorato – altri Organi di controllo ».

Sono state altresì rafforzate le collaborazioni con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per monitorare costantemente i flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, ed evitare fraudolente commercializzazioni di falsi alimenti *made in Italy* sul territorio nazionale.

Misure, queste, che insieme alla tracciabilità e all'obbligo d'indicazione dell'origine dei prodotti, permettono agli organi di controllo di verificare con maggiore puntualità l'eventuale indebito utilizzo di materie prime di dubbia origine e sicurezza.

Per quanto concerne la limitata disponibilità di risorse finanziarie, dovuta anche al contenimento della spesa pubblica, si evidenzia che la ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 99 del 2009 (destinati al rafforzamento delle azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari ed a contrastare le frodi in campo agroalimentare) potrà consentire l'incremento dei controlli sull'intero territorio nazionale.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 386 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione).**  
(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta dello scorso 13 settembre.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta dello scorso 13 settembre.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.**

**Atto n. 382.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.**

**Atto n. 386.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La relazione tecnica evidenzia che l'attuazione della delega legislativa è diretta ad adeguare la legislazione vigente nel settore della sicurezza nucleare in conformità al diritto europeo, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e delle relative disposizioni normative nazionali che la disciplinano.

La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge 96/2010 (comunitaria 2009), nel cui allegato B figura la direttiva in esame. Per il recepimento di tale direttiva non sono stati indicati criteri specifici ma solo principi di carattere generale.

La relazione illustrativa sottolinea che, poiché un esame puntuale delle norme previste dalla direttiva ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro normativo nazionale (costituito principalmente dalla legge 1860/1962 e dal decreto legislativo 230/1995), è stato ritenuto utile adottare la tecnica

della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom prevalentemente nel decreto legislativo 230/1995 (già attuativo delle precedenti direttive europee in materia) e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione, nell'articolo 29 della legge 99/2009, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 230/1995, a partire dal titolo, che viene modificato al fine di dare conto dell'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom.

In linea con il disposto dell'articolo 3 della direttiva vengono introdotte, mediante l'inserimento di un comma 1-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo 230/1995, le definizioni di « sicurezza nucleare », « autorizzazione » (alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare) e « titolare dell'autorizzazione ». L'articolo 1 in esame prevede inoltre ad inserire un Capo VII-*bis* (che contiene gli articoli da 58-*bis* a 58-*quinquies*) al decreto legislativo 230/1995. L'articolo 58-*bis* chiarisce – in linea con il dettato dell'articolo 6 della direttiva – che il titolare dell'autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente e che allo stesso è assegnata la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Lo stesso articolo evidenzia gli obblighi del titolare in materia di: verifica e miglioramento della sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile; garanzia dell'esistenza e dell'attuazione di sistemi di gestione nonché di misure per la prevenzione di incendi e per la mitigazione delle loro conseguenze; realizzazione di barriere fisiche e di procedure amministrative di protezione. L'articolo 58-*ter* – in linea con il dettato dell'articolo 7 della direttiva – impone al titolare dell'autorizzazione di mantenere ed accrescere, con oneri a proprio carico, l'esperienza e la competenza del personale addetto alla sicurezza nucleare attraverso idonei programmi formativi. Qualora attività rilevanti per la

sicurezza nucleare siano appaltate, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accertarsi che il personale terzo sia stato adeguatamente formato. L'articolo 58-*quater* – in linea con il dettato dell'articolo 8 della direttiva – reca una serie di disposizioni finalizzate a garantire che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare e lo stato della sicurezza medesima siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. A tal fine l'articolo pone obblighi in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare e ai titolari delle autorizzazioni. L'articolo 58-*quinquies* – in linea con il dettato dell'articolo 9 della direttiva – disciplina le modalità della reportistica nei confronti della Commissione UE e di valutazione della legislazione nazionale.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche all'articolo 29 della legge 99/2009 istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare segnalo l'inserimento del comma 1-*bis* che affida all'Agenzia il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari ai sensi della direttiva 2009/71/Euratom. Tale comma consente di recepire l'articolo 5 della direttiva.

Segnalo altresì l'introduzione, dopo il comma 16, di due commi 16-*bis* e 16-*ter*, rispettivamente concernenti le modalità di attività ispettiva dell'Agenzia e la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia stessa.

L'articolo 3 specifica che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA contenuti nella legge 1860/1962, nel decreto legislativo 230/1995 e nei relativi decreti attuativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.

L'articolo 4 reca l'usuale clausola di invarianza degli oneri.

Segnala che il comma 4 dell'articolo 4 prevede che per le attività ispettive dell'Agenzia si applichi l'articolo 29, comma 7, della legge 99/2009 che prevede la

copertura degli oneri mediante corrispettivi, versati dagli esercenti, determinati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con apposito decreto interministeriale. La relazione tecnica precisa, in proposito, che « nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'Agenzia, l'attività ispettiva verrà svolta, da parte degli organi competenti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

In ordine ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 ha convenuto sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE, alla luce delle gravi conseguenze provocate dal terremoto dell'11 marzo 2011 su alcuni impianti atomici in Giappone. In accordo con tali conclusioni, il 24 maggio 2011 la Commissione europea e il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti (ENSREG) hanno definito criteri e linee guida per la realizzazione di « stress test » che, a partire dal 1° giugno 2011, consentiranno agli Stati membri di verificare le condizioni di rischio e sicurezza nelle 143 centrali nucleari dell'UE valutandone la capacità di far fronte a disastri naturali, incidenti e azioni causate dall'uomo, inclusi danni comparabili a quelli provocati dall'impatto di un aereo e di ordigni esplosivi. Il Consiglio europeo intende procedere ad una prima valutazione entro la fine del 2011, sulla base di una relazione della Commissione.

In una dichiarazione congiunta alla Commissione europea, il 23 giugno 2011 i rappresentanti dei governi di sette Paesi vicini dell'UE (Armenia, Bielorussia, Croazia, Russia, Svizzera, Turchia e Ucraina) si sono impegnati a condurre volontariamente gli *stress test* sulla sicurezza delle loro centrali atomiche – esistenti o in progettazione – seguendo il processo avviato dall'Unione europea.

Il 9 giugno 2011 il Parlamento europeo ha svolto un dibattito nel corso del quale è stato riconosciuto agli « stress test » un ruolo ai fini del miglioramento della si-

curezza delle centrali nucleari in Europa, sebbene siano stati sollevati dubbi sul carattere volontario di tali controlli e sull'assenza di misure obbligatorie da prendere in caso di fallimento del test.

Il 30 agosto 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)518) che istituisce un regime di registrazione comunitario per il trasporto di materiali radioattivi. In particolare, la proposta prevede l'istituzione di un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCRég) in sostituzione dei sistemi di dichiarazione e autorizzazione attualmente vigenti negli Stati membri. Obiettivo della proposta è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, ridurre gli ostacoli all'ingresso, migliorare il controllo dei vettori attivi nei singoli Stati membri, pur mantenendo invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni. Il regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione nel caso di vettori di materiali fissili e altamente radioattivi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.**

Atto n. 387.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (di seguito regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (c.d. direttiva DSP) e 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (c.d. direttiva DPP) e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH).

Lo schema di decreto consta di 14 articoli. Si evidenzia in premessa che dalle disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le sanzioni previste (eminentemente di carattere amministrativo pecuniario e penale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto in esame, in caso di violazione del divieto in materia di sperimentazione sugli esseri umani) sono di nuova istituzione, non esistendo altri provvedimenti che prevedono analoghi comportamenti sanzionati.

L'articolo 1, reca l'individuazione del campo di applicazione.

L'articolo 2 indica il Ministero della salute – Direzione generale della Prevenzione sanitaria – quale Autorità competente nazionale e le Regioni e le Province autonome quali Autorità competenti locali.

L'articolo 3 determina le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, le sanzioni derivanti dall'omissione, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, della presenza di una sostanza classificata come pericolosa, nonché le sanzioni derivanti alla violazione della non ottemperanza delle norme in materia di classificazione e delle norme in materia di etichettatura ed imballaggio come previste dal regolamento CLP.

L'articolo 4 sanziona le violazioni degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 6 (Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle

miscele), 8 (Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele) e 49 (Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni) del regolamento CLP. In particolare, gli obblighi informativi prevedono la raccolta di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP nonché di tutte le informazioni e dei dati sperimentali disponibili ottenuti anche non ai fini della classificazione, ma in ottemperanza di ulteriori disposizioni normative. Deve inoltre esserne garantita la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

L'articolo 5 elenca le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento CLP in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione penale (arresto fino a tre mesi) per i reati più gravi, in alternativa alla sanzione pecuniaria, da applicarsi per la fattispecie correlata alla sperimentazione sull'uomo (vietata insieme a quella sui primati non umani, mentre le prove su animali sono effettuabili soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati).

L'articolo 6 prescrive le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 (Limiti di concentrazione e fattori moltiplicatori per la classificazione delle sostanze e delle miscele), 12 (Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione) e 15 (Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele) del regolamento CLP. L'articolo 10 del regolamento CLP stabilisce che, oltre ad assegnare una classificazione, devono essere fissati i cosiddetti «limiti di concentrazione specifici» se informazioni adeguate e attendibili indicano che un pericolo di una sostanza contenuta in un'altra sostanza o miscela è già evidente quando è presente a un livello inferiore alle concentrazioni stabilite per ogni classe di pericolo o ai limiti di concentrazione generici In

casi eccezionali in cui il pericolo di una sostanza non è evidente al di sopra di tali soglie, possono anche essere fissati limiti di concentrazione specifici più elevati.

L'articolo 7 riguarda la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento CLP in materia di etichettatura. In particolare è sanzionato chi non etichetta o etichetta in modo non conforme l'imballaggio contenente una sostanza o una miscela o non ne aggiorna l'etichetta.

L'articolo 8 sanziona le violazioni degli obblighi collegati all'apposizione delle etichette (articolo 33 regolamento CLP) e all'imballaggio (Articolo 35 regolamento CLP).

L'articolo 9 stabilisce l'importo delle sanzioni pecuniarie comminabili per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 (Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature) e 40 (Obbligo di notifica all'agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA) del regolamento CLP.

L'articolo 10 stabilisce la sanzione per la violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 45 del regolamento CLP (Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria).

L'articolo 11 indica i criteri da applicare per la decurtazione delle sanzioni.

L'articolo 12 è dedicato ai sistemi di controllo ufficiali, prerogativa delle Autorità competenti indicate dall'articolo 2, comma 2: Ministero della salute a livello nazionale e Regioni e Province autonome a livello locale. Le Autorità competenti insieme all'Agenzia delle dogane, alla Guardia di Finanza e agli USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento CLP secondo i principi dello sportello doganale unico.

L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le disposizioni introdotte dallo schema in esame, agiscono all'interno di un sistema strutturato, relativo al regolamento REACH, che pertanto non abbisogna di ulteriori risorse econo-

niche. Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, questi verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al fine di incrementare le attività ispettive nonché per predisporre un piano di iniziative volte ad esigenze formative ed informative da attuarsi tramite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca.

L'articolo 14 detta infine le disposizioni finali: la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal provvedimento in esame e l'abrogazione degli articoli 18, comma 5, del decreto legislativo 65/2003 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 133/2009. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che, allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l'ambiente, nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) sono stati definiti criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele nonché i principi generali per la loro applicazione, confluiti nel Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals* – GHS). Con il regolamento CLP, il sistema europeo si è allineato al GHS nell'intento di assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici. Il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, detta disposizioni transitorie per un periodo di cinque anni (2010-2015). L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettature ed imballaggio, è obbligatoria a partire dal 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e dal 1° giugno 2015 per i preparati chimici. Una delle principali finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla

come pericolosa. Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici, devono comunicare i pericoli di tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d'approvvigionamento, fra cui i consumatori. L'etichettatura di pericolo consente di comunicare la classificazione del pericolo all'utilizzatore di una sostanza o miscela, di avvisare l'utilizzatore della presenza di un pericolo e della necessità di evitare le esposizioni e i rischi da esso derivanti. In particolare, dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza deve essere menzionata anche la classificazione prevista dal decreto legislativo 52/199711. Fino al 1° giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. A partire dal 1° giugno 2015, le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE verranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.**

**Atto n. 388.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di 12 articoli, reca la disciplina sanzionatoria per le

violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Per quanto riguarda il contenuto degli articoli dello schema in esame, l'articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione.

L'articolo 2 elenca le definizioni, in relazione ai termini effettivamente utilizzati nel regolamento dell'UE, all'indicazione dell'Autorità nazionale designata, che è il Ministero della salute, al Segretariato, con funzioni di organizzazione e di assistenza, ai fini dell'attuazione della Convenzione di Rotterdam, alla circolare PIC, che è il documento emesso dal Segretariato ai fini dell'attuazione della Convenzione di Rotterdam.

Gli articoli 3-8 recano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi indicati. Nella relazione tecnico-amministrativa, allegata al provvedimento in esame, si sottolinea la « nuova istituzione » delle sanzioni, in quanto quelle previste dal decreto legislativo n. 133 del 2009 concernono la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. In particolare, l'articolo 3 detta le sanzioni per chi esporta in violazione degli obblighi di notifica da trasmettersi dalle parti agli altri paesi. L'articolo 4 prescrive le sanzioni all'esportatore o all'importatore che non informa sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche. L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all'esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall'obbligo di notifica. L'articolo 6 detta le sanzioni a chi esporta sostanze chimiche vietate. L'articolo 7 sanziona l'esportatore che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito. Infine, l'articolo 8 sanziona l'esportatore che viola le disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.

Come stabilito dall'articolo 9, per le sanzioni pecuniarie non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

L'articolo 10 stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta, dal Ministero della salute, a cui assegnare i proventi delle suddette sanzioni, e, per le rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.

L'articolo 11 definisce le competenze per le regioni e le province di Trento e Bolzano e prevede, altresì, l'applicazione, per l'accertamento delle violazioni previste, della legge n. 689 del 1981, di modifica al sistema penale, relativamente alla disciplina riguardante le sanzioni amministrative.

Infine, l'articolo 12 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività sanzionatoria, considerandosi quest'ultima compresa nella attività di vigilanza svolta dal Ministero della salute.

Quanto alla normativa dell'Unione europea in materia, come ricordato lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il citato regolamento (CE) n. 689/2008 attua nell'UE la Convenzione di Rotterdam del 1998 sulla procedura previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente. Con il suddetto regolamento comunitario, viene data, inoltre, applicazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP), vietandone, al di fuori di determinate deroghe, l'esportazione.

Ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1992 ha designato il Ministero della salute, quale Autorità competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della co-

munità di taluni prodotti chimici pericolosi, a sua volta sostituito dal citato regolamento (CE) n. 689/2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.**

**Atto n. 389.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2009/81 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, il cui recepimento è stato previsto con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Osserva preliminarmente che il settore degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo. Gli Stati membri hanno solo raramente dato applicazione alla disciplina comunitaria degli appalti pubblici, preferendo in massima parte avvalersi dell'ampia possibilità di derogare alla regolamentazione comunitaria prevista dall'articolo 296 del Trattato CE (articolo 346 del Trattato dell'Unione), consentita ogni qual volta essi ritengano che siano in gioco interessi essenziali della propria sicurezza, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico. Anche il codice dei contratti pubblici, di diretta derivazione comunitaria, all'articolo 196, riconosce la specialità della

disciplina degli appalti nel settore della difesa, rinviando la normativa di dettaglio a un apposito atto regolamentare.

Essendo la normativa interna di ogni Stato membro sostanzialmente diversa l'una dall'altra, evidentemente si determinano ostacoli all'integrazione del mercato su scala continentale. Nel corso degli anni è però venuta a maturazione la consapevolezza di dover pervenire a un mercato della difesa europea maggiormente concorrenziale, come presupposto essenziale per garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori e per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, senza sacrificare le esigenze di sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti.

La citata direttiva 2009/81/CE – attuata nel diritto interno con lo schema di atto in esame – mira quindi a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati, e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e difesa. L'obiettivo di armonizzare i termini di pubblicazione, le procedure di presentazione delle offerte e gli ulteriori criteri di selezione e di affidamento degli appalti appare infatti funzionale alla diminuzione dei costi amministrativi, che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, l'introduzione del principio di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, consente agli operatori economici del settore di partecipare alle gare di appalto in qualsiasi Stato membro dell'UE su di un piano di parità.

Dalla disciplina comunitaria emerge altresì il principio secondo cui il valore della concorrenza economica, pur di assoluta rilevanza, non ha però carattere assoluto e inderogabile, ma richiede di essere temperato con valori altrettanto rilevanti quali la difesa e la sicurezza degli Stati membri e, pertanto, può anche recedere quando interessi ritenuti prevalenti impongono l'esclusione di alcune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica.

Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, esso è composto da 36 articoli divisi in quattro titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 9) reca la disciplina generale del provvedimento; il titolo II (articoli da 10 a 30) riguarda l'ambito di applicazione, i requisiti per la partecipazione alle gare, le procedure di scelta del contraente, i bandi di gara e il subappalto; il titolo III (articolo 31) concerne i contratti sotto soglia comunitaria; il titolo IV (articoli da 32 a 36) reca le norme di chiusura del provvedimento. Il testo riproduce in larga parte i contenuti della direttiva, discostandosene solo in alcuni passaggi che saranno messi in evidenza nel corso dell'illustrazione.

L'articolo 1, nel ripetere le definizioni contenute nella direttiva, opera alcune integrazioni che, come precisato nella relazione illustrativa, sono dettate dalla necessità di definire più puntualmente l'ambito di applicazione del decreto (con riguardo alle definizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, di documentazione dell'appalto e quella di procedura ristretta ed all'inclusione della definizione di lavori e servizi per fini specificatamente militari). Sono altresì definiti i concetti – non precisati nella direttiva – di «materiale militare», e del termine «sensibile», riferito a fattispecie in cui siano in gioco informazioni classificate.

L'articolo 2 definisce l'oggetto delle procedure di appalto regolate dallo schema in esame, consistente nelle forniture di materiale militare e di materiale cosiddetto «sensibile», nei servizi direttamente correlati a queste due tipologie di materiale nonché nei contratti per lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili.

L'articolo 3 reca un rinvio generale alla disciplina del codice dei contratti pubblici, nel riconoscimento del principio della specificità dei settori della difesa e della sicurezza.

L'articolo 4 demanda a due decreti presidenziali la regolamentazione di «istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice» e

nei suoi regolamenti di esecuzione. Con riferimento a tale articolo il Consiglio di Stato, nel proprio parere ha evidenziato che «occorre specificare, per delimitare l'oggetto dei regolamenti ivi previsti, quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice».

L'articolo 5 regola i rapporti tra le diverse discipline cui andrebbero sottoposte le operazioni che sembrerebbero essere ricomprese contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque (come si legge nella relazione illustrativa) che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Il comma 2 esclude dall'applicazione del decreto e del codice anche i contratti che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e per l'altra non rientrano nel campo di applicazione né del decreto né del codice. Sul punto la direttiva si limita a prevedere che non si applichi il decreto di recepimento della direttiva medesima, ma non esclude la possibilità di applicare il codice dei contratti, come infatti suggerisce il Consiglio di Stato nel proprio parere. Occorre dunque in ogni caso precisare se, per tali operazioni, la disciplina applicabile sia quella riferita ai cosiddetti «contratti esclusi» di cui al successivo articolo 6.

L'articolo 6 elenca le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del decreto. Oltre a quelle già previste dalla direttiva 2009/81, sono contemplate ulteriori esclusioni, con specifico riferimento ai contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione, ai contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi, ai contratti riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni. Anche per tale articolo, il citato parere del Consiglio di Stato invita il Governo a chiarire i rapporti tra le esclusioni dell'articolo 6 e l'articolo 17 del codice che

già consente deroghe al medesimo codice per i soli contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

L'articolo 7 dispone l'applicabilità delle disposizioni recate dal decreto stesso ai contratti di fornitura di taluni servizi, elencati nell'allegato I, mentre per i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II si applicano solo le previsioni di cui agli articoli 23 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore.

L'articolo 8, in riferimento alla disciplina da applicare ai contratti in tutto o in parte sottratti all'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisa l'applicabilità, per taluni di essi, dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.

L'articolo 9 contempla la possibilità di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, disciplina le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.

L'articolo 10, fissa le soglie di valore del contratto, al netto dell'IVA sopra le quali si applica il decreto, pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori.

Gli articoli da 11 a 15 definiscono i requisiti per la partecipazione alle gare. Nello specifico, l'articolo 11 integra le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'articolo 38 del codice. Si prevede in

particolare che l'esclusione possa dipendere anche dal verificarsi di fattispecie riguardanti reati terroristici, da violazioni degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente, dalla sussistenza di elementi indicativi dell'assenza di unicità del centro decisionale, dall'insussistenza dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato. Il successivo articolo 12, prevede requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi. L'articolo 13 garantisce la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti. L'articolo 14 dispone che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. L'articolo 15, dispone che agli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano i criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane, che tuttavia non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Con riguardo all'articolo in esame, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'inopportunità di assoggettare le imprese dell'Unione europea alla medesima disciplina prevista per le imprese extra UE. Peraltro, la medesima direttiva oggetto di recepimento ammette che si consenta alle sole imprese dell'Unione europea di partecipare agli appalti pur se prive di criteri di qualificazione analoghi a quelle richieste agli operatori italiani.

Gli articoli da 16 a 20 riguardano la procedura di scelta del contraente. In particolare, l'articolo 16, individua le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti. Non viene dunque contemplata, in linea con quanto statuito dalla direttiva comunitaria, la possibilità di ricorrere alla «procedura aperta», per cui le uniche due tipologie di procedura alle quali è possibile far ricorso

in via ordinaria sono la procedura ristretta e quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, salvo il ricorso al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi. L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le due procedure ordinarie, mentre l'articolo 18 prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate dal codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara. L'articolo 19 prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo. Il successivo articolo 20 stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1, del codice, possono essere altresì considerati come elementi di valutazione anche l'interoperabilità e le caratteristiche operative.

Gli articoli da 21 a 26 concernono bandi, avvisi e inviti. In particolare, l'articolo 21, prevede, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio « profilo di committente », in merito all'importo complessivo stimato che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori. L'articolo 22 definisce gli obblighi di pubblicazione del bando di gara ed il successivo articolo 23 dispone su modalità e tempistica della pubblicazione. In relazione alla previsione secondo cui le Amministrazioni sono legittimate a non pubblicare talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo (articolo 23, comma 4), che risulta testuale recepimento della direttiva comunitaria, il Consiglio di

Stato ha osservato che sarebbe comunque opportuno, a fini di trasparenza delle procedure, che tale facoltà possa essere esercitata solo se già contenuta nel bando (ove non secretato). L'articolo 24, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto, mentre il successivo articolo 25 prevede la facoltà della stazione appaltante di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto. L'articolo 26 aggiunge, ai motivi di esclusione già previsti in via ordinaria dal codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.

Gli articoli da 27 a 30 disciplinano il subappalto. In particolare, l'articolo 27 riconosce all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori, e fissa il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore. L'articolo 28 esclude dalla categoria dei « terzi », ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate. L'articolo 29 prevede, poi, per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma, mentre il successivo articolo 30 prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e fissa i parametri ai quali l'aggiudicatario deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori.

L'articolo 31, prevede che ai contratti sotto soglia comunitaria siano applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitoli contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso.

Infine, gli articoli 32-36 recano le norme di chiusura. In particolare, l'articolo 32 regola la revisione periodica delle soglie, mentre l'articolo 33 prevede talune

modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. Il successivo articolo 34 stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, mentre gli articoli 35 e 36 contengono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento fissata a partire dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo (n. 400) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	112
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 400</i> ) .....	115

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Crimi.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo (n. 400).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(*Esame e rinvio*).

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, ricorda il quadro normativo in attuazione del quale è stato adottato lo schema di decreto in titolo, soffermandosi sull'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che proseguendo il percorso del meccanismo «taglia enti» prevede la riduzione del numero dei

componenti degli organi collegiali di tutti gli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. L'Istituto per il credito sportivo (ICS) è un ente pubblico economico che svolge attività bancaria, intervenendo a sostegno della realizzazione di impianti sportivi anche di minore entità, su tutto il territorio nazionale; ricorda le recenti vicende che hanno condotto alla nomina di un commissario straordinario, provvedimento oggetto peraltro di un contenzioso ancora in corso. La prossima scadenza del periodo di commissariamento è tra le ragioni di particolare urgenza nell'approvazione del regolamento in esame. Passa quindi a illustrare l'articolato, precisando le modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto; a tale riguardo, riferisce i rilievi critici che tale norma ha suscitato da parte della Banca d'Italia e dei soggetti privati partecipanti al capitale sociale dell'Istituto, i quali ritengono che lo schema di regolamento in esame configuri una rappresentanza troppo ridotta dei soci privati – che detengono una quota prevalente del ca-

pitale – in quell'organo; tali valutazioni sono condivise dal Commissario straordinario dell'ICS, come è emerso nel corso dell'audizione svolta nella seduta precedente.

Nel concordare con l'esigenza di riequilibrare la composizione del consiglio di amministrazione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, nella quale, in particolare, si invita il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo assicurando, fatto salvo il numero complessivo di componenti, una più congrua rappresentanza dei soci privati dell'Istituto.

Interviene il Sottosegretario CRIMI, il quale riferisce sulla normativa che disciplina l'Istituto per il credito sportivo e sulle vicende più recenti, richiamate anche nella relazione del Presidente. Ricorda anch'egli che sulla nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto hanno formulato osservazioni critiche la Banca d'Italia e i soggetti privati partecipanti al capitale sociale dell'ICS, secondo cui la designazione da parte di questi ultimi di un solo componente all'interno del consiglio di amministrazione comporterebbe una significativa riduzione della rappresentanza dei soci privati, che detengono il 72 per cento del capitale sociale.

Manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere tali rilievi, nei limiti imposti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, in riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, concorda sull'opportunità di riconsiderare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo assicurando, fatto salvo il numero complessivo di componenti, una più congrua rappresentanza dei soci privati dell'Istituto.

L'onorevole BACCINI (PdL) chiede ragione della previsione in base alla quale un componente del consiglio di amministra-

zione è designato dalla Cassa depositi e prestiti.

L'onorevole LOVELLI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere avanzata dal presidente relatore e chiede un chiarimento in merito all'incidenza che la definitiva approvazione del provvedimento in esame avrà sul contenzioso in corso.

Il sottosegretario CRIMI ritiene che la definitiva approvazione del regolamento e la conseguente ricostituzione degli organi statuari comporterà probabilmente il venir meno delle ragioni di contenzioso; nel sottolineare come ciò renda ancor più significativa l'approvazione in tempi brevi del regolamento, ringrazia la Commissione per il suo sollecito impegno. Rispondendo al quesito posto dall'onorevole Baccini, osserva che la Cassa depositi e prestiti è uno dei soci dell'Istituto.

A tale riguardo, il relatore, presidente PASTORE (PdL), ricorda che la designazione di un componente del consiglio di amministrazione da parte della Cassa è già prevista dalla normativa vigente.

L'onorevole BACCINI (PdL) esprime riserve in merito a tale previsione che si inserisce in una tendenza a realizzare, in vari settori, un trasferimento alla Cassa depositi e prestiti di attività e decisioni che sarebbe invece preferibile fossero assunte a livello politico, parlamentare o governativo. Conclude ribadendo di non condividere la conferma della designazione di un componente del consiglio di amministrazione dell'ICS da parte della Cassa.

L'onorevole DEL TENNO (PdL) si unisce alle considerazioni dell'onorevole Baccini.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, rimette alle valutazioni del Governo tale considerazione.

L'onorevole TORRISI (Pdl) interviene manifestando piena adesione alla proposta di parere formulata dal relatore.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

**La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 9.15.**

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in numero legale per votare la proposta di parere sull'atto del Governo in titolo, il cui esame proseguirà nella settimana successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 400**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

considerato il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2011;

considerato che la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo come delineata dallo schema di decreto in titolo riduce significativamente la rappresentanza dei soci privati, nonostante questi detengano una cospicua partecipazione al capitale, limitandone la possibilità di incidere su delibere di rilevante interesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si invita il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo assicurando,

fatto salvo il numero complessivo di componenti, una più congrua rappresentanza dei soci privati dell'Istituto;

l'articolo 1, comma 3, richiede l'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il concerto con entrambi i Ministri;

si segnala che l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 2, comma 1, prevedono il medesimo termine per l'adeguamento dello statuto e per la nomina dei componenti degli organi collegiali, invitando il Governo a valutarne la congruità;

si segnala inoltre l'opportunità di inserire nell'articolo 1, commi 1 e 3, dopo le parole « Sottosegretario di Stato con delega allo sport », le seguenti: « ove nominato »;

sul piano meramente formale, infine, si segnala che i due articoli di cui si compone il provvedimento sono privi di rubrica.

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 settembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.05 alle 9.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117
Comunicazioni del Presidente .....	117

*Giovedì 15 settembre 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Catello Maresca.

Catello MARESCA, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO

(PdL), Raffaele VOLPI (LNP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Catello MARESCA, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Maresca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, così come deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 luglio 2011, una delegazione della Commissione svolgerà una missione ad Ischia dal 22 al 25 settembre 2011.

Comunica inoltre che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, 14 settembre 2011, è stato stabilito che la Commissione si avvalga della consulenza a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Salvatore Colella, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza. A tal fine la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'inizio della collaborazione sopraindicata, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza.

È stato altresì stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione in Sardegna dal 4 al 6 ottobre prossimo venturo.

Comunica quindi che è stato stabilito, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 7 settembre, che una delegazione della Commissione, nell'ambito dell'approfondimento sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SI-

STRI), si recherà presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per verificare l'operatività del sistema stesso.

Comunica che il dottor Cesare Martellino, magistrato, consulente a tempo pieno della Commissione, è stato destinato ad altro incarico, cessando pertanto la sua attività di consulenza presso la Commissione.

Comunica infine che il generale Luigi Peduto, essendo stato collocato a riposo dall'amministrazione di appartenenza, cessa dall'incarico di ufficiale di collegamento della Commissione con la Guardia di finanza. Il medesimo ufficiale continua tuttavia a prestare la sua attività di consulente della Commissione, a titolo gratuito, così come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.25.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 15 settembre 2011. – Presidenza  
del presidente Giovanni FAVA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 9 alle 9.20.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	5
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	11

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Emendamenti. C. 2172-A Saglia (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ( <i>Esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	14
---	----

## SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. Testo base C. 4358 cost. Governo, C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro e C. 4023 cost. Gozi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	16
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	16
Audizione di esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3039 cost. Vignali ed abb., recanti « Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	16

## SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi, C. 4144 Cost. Governo e C. 4328 Cost. Mantini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	17
---	----

AVVERTENZA .....	17
------------------	----

ERRATA CORRIGE .....	18
----------------------	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	19
--	----

ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, recanti modifiche del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio .....	20
---	----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	20
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	24
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	28
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-05270 Narducci: Sul conferimento degli incarichi al personale docente delle scuole italiane all'estero .....	29
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	30
--	----

5-04989 Renato Farina: Sugli attacchi alla minoranza cristiana in Indonesia .....	29
---	----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	35
--	----

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Ulteriore nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione) .....	36
--	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 390 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta) .....	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
---	----

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05277 Bernardo e Contento: Revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli .....	40
---	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	44
---	----

5-05308 Fugatti e Comaroli: Misure per assicurare la trasparenza circa la composizione e l'operatività dei fondi sovrani operanti sui mercati finanziari italiani .....	41
---	----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	46
---	----

5-05309 Barbato: Misure di carattere tributario per rafforzare le manovre finanziarie adottate nel corso del 2011 .....	41
---	----

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	50
---	----

5-05321 Fogliardi: Chiarimenti circa l'applicazione del regime tributario della cedolare secca sugli affitti .....	42
--	----

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	56
---	----

Sui lavori della Commissione .....	42
------------------------------------	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione concessionari bingo (ASCOB), di BPLUS Giocolale Limited, GAMENET SpA, HBG Gaming SpA, della Fondazione Unigioco e della SAPAR, sulle tematiche relative ai settori dei giochi e dei tabacchi, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia .....	43
--	----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione) .....	57
---	----

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	63
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 58

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 59

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 61

Sui lavori della Commissione ..... 61

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Provincia di Livorno e della Provincia di Grosseto in merito allo stato della realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia e alle relative problematiche di impatto ambientale ..... 65

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 66

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## COMITATO DEI NOVE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172-1016-2843-3117-A .. 67

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 68

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 71

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 69

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 72

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 73

ALLEGATO 1 (*Nuovi emendamenti del relatore*) ..... 82

## SEDE CONSULTIVA:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358 cost. Governo, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	77
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale. C. 4566 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i> ) .....	78
---	----

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	81
ALLEGATO 3 ( <i>Ulteriori emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i> ) .....	87

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

5-02185 Cenni: Sull'assegnazione a giovani imprenditori delle aziende e dei terreni agricoli di proprietà pubblica o confiscati e sulla valorizzazione della relativa filiera, con particolare riferimento all'azienda di Suvignano (Siena) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
5-04243 Cenni: Sulla presenza delle donne ai vertici degli enti agricoli .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-04774 Brandolini: Iniziative per contenere la diffusione del cormorano .....	89
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-04898 Bordo: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall' <i>Escherichia coli</i> , con particolare riferimento alla situazione della provincia di Foggia .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95
5-05081 Bellanova: Iniziative a sostegno del settore ortofrutticolo a seguito dell'emergenza provocata dall' <i>Escherichia coli</i> , con particolare riferimento alla situazione del Salento e della Puglia .....	90
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-04714 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura.	
5-04972 Nastri: Sul contrasto dei fenomeni di criminalità in agricoltura .....	90
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91
---	----

AVVERTENZA .....	91
------------------	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 386 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo (n. 400) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	112
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 400</i> ) .....	115

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	117
Comunicazioni del Presidente .....	117

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

**PAGINA BIANCA**

## DELEGAZIONE

### presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

*Giovedì 15 settembre 2011. – Presidenza  
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, comunica che il senatore Carlo Vizzini, lo scorso 2 agosto, ha cessato di far parte della Delegazione ed è entrato a farne parte il senatore Antonio Battaglia.

Augurando ai colleghi una buona ripresa dell'attività parlamentare, illustra quindi gli impegni che attendono la Delegazione. Sottolinea in proposito come, essendo opportuna la massima e migliore comunicazione tra i componenti la Delegazione, abbia previsto che il verbale della presente riunione venga, oltre che stampato come avviene ordinariamente sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, anche distribuito in casella ai parlamentari della Delegazione.

Il primo appuntamento è la Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Dubrovnik dal 7 al 10 ottobre. È stata distribuita la bozza del programma dei lavori, che si svolgeranno da venerdì 7 ottobre, alle 10, a domenica 9 ottobre, alle 18. Il successivo lunedì 10 ottobre è prevista un'escursione culturale. Il programma dei lavori è ancora in via di definizione: sono previsti una Conferenza parlamentare su « Lo sviluppo regionale

nell'Europa sud-orientale: sfide, opportunità e prospettive », un dibattito speciale su « Il ruolo dell'OSCE nella soluzione dei conflitti: il Nagorno-Karabakh » (coordinato dal Rappresentante speciale per il Sud Caucaso, on. Joao Soares), un Forum del Mediterraneo sulla costruzione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia nel Mediterraneo.

Ritiene che il Forum del Mediterraneo meriti una particolare attenzione poiché nel suo ambito si affronteranno tematiche di rilievo per l'Italia e la sua area geografica, soprattutto con riferimento ai processi di grande cambiamento che dall'inizio dell'anno sono in corso sulla sponda Sud del Mediterraneo. Riferisce quindi di essersi attivato per favorire l'invito dell'Assemblea OSCE a partecipare al Forum del Mediterraneo per Ben Achur, Presidente dell'Alta Commissione per il raggiungimento degli obiettivi della Rivoluzione tunisina e per Mustafa Abdel Jalil, Capo del Consiglio Nazionale Transitorio della Libia.

Avverte che, con riferimento alle tematiche del Mediterraneo, ha anche programmato un incontro con il Segretario generale dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, ad Ancona, il prossimo 5 ottobre.

A tale riguardo, richiama poi l'attenzione sull'osservazione internazionale delle prossime elezioni per l'Assemblea costituente tunisina, che avrà personalmente il compito di coordinare per l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Le aree

previste per l'osservazione sono Tunisi, Nabeul, Sousse/Monastir, Sfax, Djerba, Tozeur: evidenzia come sarebbe opportuno che i componenti della Delegazione che parteciperanno all'osservazione delle elezioni in Tunisia si distribuiscano in diverse località, in particolare in quelle più interne del Paese. Avverte quindi di avere già svolto una visita pre-elettorale dal 6 al 9 settembre in Tunisia, dove tornerà dal 28 settembre al primo ottobre, mentre l'osservazione delle elezioni avverrà da venerdì 20 ottobre a lunedì 24 ottobre (i parlamentari dell'Assemblea OSCE che parteciperanno sono circa settanta).

Per la prima volta, inoltre, su iniziativa della Delegazione italiana, dovrebbe essere organizzata l'osservazione anche nelle sezioni elettorali fuori della Tunisia, presso le Ambasciate ed i Consolati, nei principali luoghi di residenza delle comunità tunisine. In proposito, riferisce di averne discusso proprio oggi con l'Ambasciatore della Tunisia a Roma, per organizzare un'attività di osservazione nella sezione elettorale di Roma: sottolinea come sarebbe utile che i colleghi che non parteciperanno all'osservazione in Tunisia partecipino a quella presso l'Ambasciata a Roma.

Seguirà successivamente l'osservazione delle elezioni presidenziali in Kirghizistan, il 30 ottobre, per le quali viene richiesta la registrazione e la prenotazione alberghiera entro il 13 ottobre.

Potrebbe poi essere organizzata un'osservazione elettorale delle elezioni in Marocco il prossimo 25 novembre, processo per il quale si è personalmente attivato ma ancora da sviluppare.

È inoltre prevedibile l'osservazione internazionale delle elezioni parlamentari nella Federazione russa, il prossimo 4 dicembre, che deve essere confermata.

Il 5 dicembre, i membri del *bureau* dell'Assemblea parlamentare si riuniranno a Vilnius.

Avverte quindi che ha intenzione di organizzare una missione per incontrare il Direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite a

Ginevra, il senatore del Kazakistan Tokayev, missione che tuttavia dovrà essere autorizzata.

Un'altra iniziativa della Delegazione potrebbe essere l'organizzazione di un incontro a Roma con la signora Irina Bogdanova, sorella di Andrei Sannikov, candidato alle elezioni presidenziali in Bielorussia, attualmente recluso, già incontrata dalla Delegazione a Belgrado, insieme con Stanislaw Shushkevich, già Primo Capo di Stato della Bielorussia indipendente.

Avverte infine che l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea OSCE, è stato invitato a partecipare all'incontro sulla dimensione umana organizzato dagli uffici dell'ODIHR a Varsavia dal 26 settembre al 7 ottobre prossimi.

Luigi COMPAGNA (Pdl), manifestato il proprio apprezzamento per le complete informazioni fornite dal Presidente, preannuncia che parteciperà personalmente all'osservazione internazionale delle elezioni per l'Assemblea costituente in Tunisia, dichiarandosi disponibile a svolgere la propria attività a Tunisi od anche in altre zone del Paese. Sottolinea come sia importante che la Delegazione italiana sostenga il lavoro del Presidente della Delegazione, cui è stato affidato il delicato incarico di coordinare l'osservazione elettorale in Tunisia.

Matteo MECACCI (PD) si complimenta con il Presidente della Delegazione per l'incarico ricevuto, anche in ragione dell'iniziativa assunta e del lavoro svolto, cui ha personalmente offerto egli stesso il proprio contributo, per favorire la realizzazione dell'osservazione internazionale delle elezioni in Tunisia. Evidenzia come tale risultato indichi che, a volte, la cosiddetta diplomazia parlamentare consente di anticipare e realizzare risultati che sono invece più difficili sul piano diplomatico e governativo. Ritiene inoltre che il risultato raggiunto per la Tunisia costituisca un importante precedente per le elezioni in altri Paesi della sponda sud

del Mediterraneo, come l'Egitto, per i quali sembrano attualmente sussistere maggiori resistenze all'osservazione internazionale delle elezioni.

Informa quindi la Delegazione che il prossimo lunedì 19 settembre avrà un incontro a Bruxelles con il Presidente della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo per approfondire le possibilità di collaborazione, anche riguardo all'osservazione internazionale delle elezioni. Ritiene si possa lavorare per giungere a chiedere ai Governi dei Paesi dell'OSCE, in occasione del Consiglio ministeriale del prossimo dicembre a Vilnius, di assumere maggiori impegni per l'assistenza elettorale nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Claudio D'AMICO (LNP) avverte che, pur con rammarico, non potrà partecipare personalmente all'osservazione internazionale delle elezioni in Tunisia, mentre parteciperà all'osservazione in Kirghizistan e, se verrà realizzata, nella Federazione russa. Esprime quindi la propria soddisfazione per l'incarico di coordinamento affidato al Presidente della Delegazione per le elezioni in Tunisia, osservando tuttavia che, a suo avviso, bisognerebbe innanzitutto svolgere le osservazioni nei Paesi membri dell'OSCE. Ritiene infatti che l'osservazione internazionale delle elezioni sia opportuna anche nei Paesi considerati a democrazia avanzata, dove possono comunque essere rilevate manchevolezze, dovendosi inoltre evitare che parla-

mentari di alcuni Paesi partecipino alle osservazioni all'estero se poi non è consentita la medesima attività nel proprio Paese.

Guglielmo PICCHI (PdL) sottolinea come la prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Dubrovnik, sebbene la definizione del programma dei lavori sia ancora in ritardo e per alcuni versi insoddisfacente, rappresenti comunque un'importante occasione di confronto per la Delegazione, al suo interno e con i colleghi degli altri Paesi, rispetto all'attività dell'organizzazione e all'assetto dei vertici che verrà definito nel prossimo anno. Sottolineata l'importanza dell'osservazione internazionale delle elezioni nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, osserva che i Paesi a democrazia consolidata, come l'Italia, dovrebbero dotarsi di una legislazione per consentire in maniera organica l'osservazione internazionale delle elezioni.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, condiziona l'osservazione dell'on. Picchi, ritiene che i componenti della Delegazione potrebbero presentare insieme una proposta di legge per prevedere in via organica l'osservazione internazionale delle elezioni che si svolgono in Italia.

Ringrazia quindi i colleghi per i contributi offerti e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,40



\*16SMC0005350\*